

NEOGY

Modello di organizzazione, gestione e controllo Neogy Srl

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 19 marzo 2021

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300

Rev	Data	Descrizione modifiche	Motivo delle modifiche
01	16.10.2024	Adeguamento del processo sensibile individuato nella parte speciale A (reati contro la PA) "Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile".	Implementazione della raccomandazione emersa in sede di audit effettuato dalla funzione IA di ALPERIA SPA circa il processo di vendita della Società.

N E G G Y

PARTE GENERALE

INDICE

CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	4
1.1. Introduzione	4
1.2. Natura della responsabilità.....	4
1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	5
1.4. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo	5
1.5. Fattispecie di reato e di illecito	7
1.6. Apparato sanzionatorio	9
1.7. Tentativo	10
1.8. Vicende modificative dell'ente	11
1.9. Reati commessi all'estero	12
1.10. Procedimento di accertamento dell'illecito.....	13
1.11. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	14
1.12. Sindacato di idoneità.....	15
CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ ...	16
2.1. Neogy S.r.l.	16
2.2. Il Modello di governance di Neogy S.r.l.....	17
2.3. Gli strumenti di Governance di Neogy S.r.l.....	18
2.4. Sistema di controllo interno	19
2.5. Assetto organizzativo	19
2.6. Rapporti infragruppo.....	19
CAPITOLO 3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	21
3.1. Premessa.....	21
3.2. Funzione del Modello	22
3.3. Il Progetto di Neogy S.r.l. per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001	22
3.3.1 Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001	23
3.3.2 Identificazione dei key officer	24
3.3.3 Analisi dei processi e delle attività sensibili	24
3.3.4 Gap analysis ed Action Plan	25
3.3.5 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo	26
3.4. Struttura del Modello	26
3.5. Rapporto tra Modello e Codice Etico di Neogy S.r.l.	26
3.6. Illeciti rilevanti per la Società	27
3.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello.....	27
3.7.1 Competenza.....	27
3.7.2 Verifiche e controlli sul Modello	28
3.7.3 Aggiornamento ed adeguamento	28
CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001	29
4.1 L'Organismo di Vigilanza di Neogy S.r.l.	29
4.1.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza.....	31
4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	33
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi	35

4.3.1	Raccolta e conservazione delle informazioni.....	36
4.3.2	Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	36
4.3.3	Whistleblowing	37
CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE		39
5.1.	Funzione del sistema disciplinare	39
5.2.	Sanzioni e misure disciplinari	40
5.2.1	Sanzioni nei confronti dei Dipendenti	40
5.2.2	Sanzioni nei confronti dei Dirigenti.....	41
5.2.3	Misure nei confronti dei componenti gli organi sociali	42
5.2.4	Misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	42
5.2.5	Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società	42
CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....		44
6.1.	Premessa.....	44
6.2.	Dipendenti.....	45
6.3.	Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società	45
6.4.	Organismo di Vigilanza	45
6.5.	Altri destinatari	45

CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D. lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica¹.

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. lgs. n. 231/2001)².

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. n. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della Società è tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001 idonei a prevenire i reati stessi; tali Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (Linee Guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Natura della responsabilità

¹ Rientrano in tale ambito di applicazione gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico, mentre sono esclusi da tale applicazione, oltre allo Stato e agli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

² Art. 5, comma 1, del D. lgs. n. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – *L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*”.

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D. Lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27, comma primo, della nostra Costituzione *“La responsabilità penale è personale”* – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi³.

1.4. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. n. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

³ La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001, nella parte relativa all’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001, afferma: *“Il secondo comma dell’articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell’ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all’ente perché non realizzato neppure in parte nell’interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).”*

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se la società riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"⁴.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta⁵.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

⁴ La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

⁵ Art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.5. Fattispecie di reato e di illecito

In base al D. lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1*, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D. lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25);
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-*bis* del Decreto prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati.
- **delitti di criminalità organizzata**, quali associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. lgs n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.), di cui all'art. 24-*ter* del Decreto.
- **delitti contro l'industria e il commercio**, quali turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), richiamati dall'art.25-*bis* n.1 del Decreto.
- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”;

- **reati societari.** L’art 25-ter è stato introdotto nel D. lgs. n. 231/2001 dall’art. 3 del D. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l’estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari;
- **corruzione tra privati** (introdotto dall’art 2635 del c.c. e successive modifiche), richiamato dall’art. 25-ter del Decreto;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico** (richiamati dall’art. 25-quater D. lgs. n. 231/2001, introdotto dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.** L’art. 25-quater.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell’ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art. 583-bis c.p.;
- **delitti contro la personalità individuale,** previsti dall’art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù;
- **abusi di mercato,** richiamati dall’art. 25-sexies del Decreto;
- **delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.** L’art. 25-septies prevede la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,, nonché autoriciclaggio.** L’art. 25-octies del Decreto stabilisce l’estensione della responsabilità dell’ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, e 648ter1 c.p.;
- **delitti in materia di violazione del diritto d’autore,** richiamati dall’art. 25-novies del Decreto.
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall’art. 25-decies del Decreto;
- **reati ambientali,** richiamati dall’art. 25-undecies del Decreto;
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,** richiamato dall’art. 25-duodecies del Decreto;
- **razzismo e xenofobia,** richiamati dall’art. 25-terdecies del Decreto;
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati,** richiamati dall’art. 25-quaterdecies del Decreto;
- **reati tributari** (introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies del Decreto. Si tratta dei reati di “*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” (Art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*” (Art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Dichiarazione infedele*” (Art. 4 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Omessa dichiarazione*” (Art. 5 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” (Art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Occultamento o distruzione di documenti contabili*” (Art. 10 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Indebita compensazione*” (Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) e “*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*” (Art. 11 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- **contrabbando** (introdotto dalla Legge 14 luglio 2020, n. 75), richiamato dall’art. 25-sexiesdecies del Decreto);

- **reati transnazionali**, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità.

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

1.6. Apparato sanzionatorio

Gli artt. 9-23 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono a carico della Società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, di taluni reati ambientali) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti⁶.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva⁷. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 231/2001⁸.

1.7. Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001).

⁶ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva."

⁷ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D. Lgs. n. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

⁸ Si veda l'art. 15 del D. Lgs. n. 231/2001: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

1.8. Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del D. lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda⁹.

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 D. lgs. n. 231/2001).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del D. lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. lgs. n. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 231/2001¹⁰, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. lgs. n. 231/2001 consente al giudice di

⁹ Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al Decreto afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

¹⁰ Art. 11 del D. lgs. n. 231/2001: *“Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (...)”*.

tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi¹¹. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. lgs. n. 231/2001)¹²; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.9. Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D. lgs. n. 231/2001)¹³.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. lgs. n. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

¹¹ Art. 32 D. lgs. n. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al D. lgs. n. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

¹² Art. 33 del D. lgs. n. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al D. lgs. n. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

¹³ La Relazione illustrativa al D. lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del D. lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)¹⁴ e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- (iv) i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.10. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina

¹⁴ Art. 7 c.p.: *“Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana”*. Art. 8 c.p.: *“Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.”* Art. 9 c.p.: *“Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.”* Art. 10 c.p.: *“Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”*

i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo¹⁵. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. lgs. n. 231/2001).

1.11. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del D. lgs. n. 231/2001 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria ha definito le *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001”*, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D. lgs. n. 231/2001 con il D. lgs. n. 61/2002), aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, trasmesse al Ministero della Giustizia il 18 febbraio 2008 per gli adeguamenti diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio (aggiornamento al 31 marzo 2008). Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle *“Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001”* (di seguito, *“Linee Guida di Confindustria”*). Nel marzo 2014, infine, è stata pubblicata la nuova versione delle Linee Guida di Confindustria. Tale documento fornisce tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree sensibili (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione delle aree sensibili e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D. lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

¹⁵ Art. 38, comma 2, D. lgs. n. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

Nella predisposizione del presente Modello, Neogy S.r.l. si è principalmente ispirata alle citate Linee Guida di Confindustria, oltre che ai codici di comportamento delle principali associazioni rappresentative e alle *best practice* relative alle diverse aree di attività. Le eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta dalla Società ed al contesto nel quale essa opera.

1.12. Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1. Neogy S.r.l.

Neogy S.r.l. (di seguito anche “Neogy” o “la Società”) nasce nel 2019 come joint venture tra Alperia S.p.A. (che detiene il 50% del capitale sociale di Neogy) e Dolomiti Energia Holding S.p.A. (che detiene il restante 50% del capitale sociale di Neogy), i due maggiori provider energetici del Trentino-Alto Adige, allo scopo di promuovere insieme la mobilità sostenibile.

Neogy ha sede a Bolzano (BZ) ed è finalizzata alla prestazione di servizi e all'espletamento delle attività strumentali per la promozione, lo sviluppo e la diffusione della mobilità sostenibile, come modello di mobilità complementare e/o alternativo a quello tradizionale facente ricorso a combustibili fossili.

Per quanto riguarda le attività svolte dalla Società, queste, come previsto dallo Statuto, sono riconducibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a:

- lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture di ricarica sia pubbliche che private e la gestione dei relativi servizi di fornitura, installazione, gestione e manutenzione;
- l'acquisto e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali ed apparecchiature funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
- l'erogazione di servizi tra cui quello di ricarica dei veicoli elettrici a qualsiasi tipologia di utenza sia pubblica che privata anche attraverso la fornitura, l'installazione e la gestione di materiali, prodotti ed apparecchiature necessarie;
- la prestazione di servizi e di attività di supporto a persone fisiche e/o giuridiche che operino nel medesimo settore e, più in generale, la prestazione di tutti i servizi e le attività funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
- l'assunzione e la concessione di rappresentanze, concessionarie, commissionarie per le attività di cui ai precedenti punti;
- la distribuzione, la compravendita e la commercializzazione in genere di prodotti telematici, utilizzanti tecnologie GSM e/o GPS, o altre tecnologie alternative a queste, per la gestione di beni mobili ed immobili;
- l'incremento sistematico del numero dei veicoli non inquinanti o parzialmente inquinanti (elettrici “plug-in” e ibridi in genere) anche tramite la commercializzazione di prestazioni di localizzazione di beni mobili e di prestazioni comunque connesse all'uso di prodotti di cui al punto precedente tra cui l'integrazione di servizi connessi a tali prodotti comprendenti, tra l'altro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizio di sicurezza, di assistenza, di soccorso, di recupero, di manutenzione, di logistica ecc., in proprio o avvalendosi di fornitori legalmente autorizzati allo svolgimento di detti servizi e/o di coperture assicurative emesse da terzi;
- l'esercizio dell'attività di noleggio (anche a lungo termine), con e senza conducente, di ogni tipo di veicolo di cui al punto precedente nel rispetto della disciplina vigente, e la distribuzione, la compravendita ed il commercio all'ingrosso ed dettaglio di tali mezzi di trasporto nonché di apparecchiature elettriche ed elettroniche per tali beni, avvisatori acustici, elettrovalvole, sonorizzazione, protezione, comunicazione a distanza e sistemi integrati, nonché il commercio all'ingrosso di apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere;

- la distribuzione, la compravendita ed il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di ogni tipo di mezzo di trasporto di cui sopra (veicoli non inquinanti o parzialmente inquinanti) nonché di apparecchiature elettriche ed elettroniche per tali beni, avvisatori acustici, elettrovalvole, sonorizzazione, protezione, comunicazione a distanza e sistemi integrati, nonché il commercio all'ingrosso di apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere;
- la collaborazione di qualsivoglia natura con società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio;
- l'organizzazione di convegni ed eventi;
- l'organizzazione di corsi ed attività in genere di tipo formativo riferiti alla mobilità sostenibile in qualsiasi ambito sia pubblico che privato;
- la partecipazione attiva a progetti promossi e finanziati dalla Comunità Europea e da altre istituzioni pubbliche o private sia nazionali che internazionali;
- l'espletamento di attività di consulenza e ricerca nello specifico ambito di competenza;
- la tutela e lo sfruttamento della proprietà intellettuale ottenuta come risultato delle proprie attività di ricerca e sviluppo in ambito mobilità sostenibile.

La Società procede inoltre all'installazione, alla gestione ed alla manutenzione di stazioni di ricarica o reti di stazioni di ricarica di qualsiasi tipologia e potenza su suolo sia privato che pubblico, procedere alla stipula di contratti di servizio comprensivi della fornitura dell'energia elettrica sia con soggetti privati che pubblici, delle attività di verifica, lettura e controllo da remoto dei dispositivi di ricarica e dell'erogazione di servizi di assistenza continuativi di tipo sia stradale che a domicilio comprendenti, tra l'altro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizio di sicurezza, di assistenza, di soccorso, di recupero, di manutenzione, di logistica, ecc., in proprio ovvero avvalendosi di fornitori legalmente autorizzati allo svolgimento di detti servizi e/o di coperture assicurative emesse da terzi. La Società conduce inoltre attività di promozione pubblicitaria, in termini di comunicazione sia pubblica che privata, delle attività poste in essere e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale.

2.2. Il Modello di governance di Neogy S.r.l.

Assemblea dei soci

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, l'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogniqualevolta l'Organo Amministrativo lo ritengo opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, due Consiglieri nominati da Alperia S.p.A. (di seguito anche "Alperia") e due da Dolomiti Energia Holding S.p.A. (di seguito anche "Dolomiti Energia"). A Dolomiti Energia spetta il diritto di designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio dalla stessa designati, mentre ad Alperia spetta il diritto di designare l'Amministratore Delegato tra i membri del Consiglio da quest'ultima designati.

L'Organo Amministrativo resta in carica per un periodo massimo di tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un membro del Consiglio di Amministrazione (il quale assume la carica di "Amministratore Delegato" ai sensi dello Statuto), con l'esclusione dei poteri nelle materie riservate alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo Statuto. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione non è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Per la revisione legale dei conti, l'Assemblea dei Soci ha nominato una società di revisione, determinando il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

2.3. Gli strumenti di Governance di Neogy S.r.l.

La Società ha sviluppato un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società e che possono essere così riassunti:

- **Statuto** - in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Sistema delle deleghe e delle procure** - che stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la società, e, attraverso il sistema di deleghe, le responsabilità. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della Funzione/Direzione e/o degli Ordini di Servizio o su segnalazione da parte di singole Funzioni/Direzioni aziendali.
- **Contratti di servizio tra Neogy S.r.l. e Alperia S.p.A.** - che regolano formalmente le prestazioni di servizi intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi. Tali contratti possono essere sottoscritti anche con altre società appartenenti al Gruppo Alperia.
- **Contratti di servizio tra Neogy S.r.l. e Dolomiti Energia Holding S.p.A.** - che regolano formalmente le prestazioni di servizi intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi. Tali contratti possono essere sottoscritti anche con altre società appartenenti al Gruppo Dolomiti.
- **Sistema di Procedure, Policy, Linee Guida e Regolamenti Interni** – Neogy è dotata di un sistema di Procedure e Linee Guida volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società. La Società segue inoltre Procedure, Policy e Linee Guida definite a livello di Gruppo, il cui perimetro di applicabilità comprende Neogy S.r.l..
- **Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza** - è l'insieme dei documenti che descrive i processi che rispondono ai requisiti di qualità, ambientali e di sicurezza.
- **Codice Etico di Neogy** - esprime i principi etici e di deontologia ai quali la Società si ispira che riconosce come propri, e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per conseguimento degli obiettivi della Società, in linea con i valori comuni condivisi dai soci e presenti nei rispettivi codici etici adottati dagli stessi. Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e

principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D. lgs. n. 231/2001 e richiama espressamente il Modello, di cui è parte integrante, come strumento utile per operare nel rispetto delle normative.

L'insieme degli strumenti di *Governance* adottati da Neogy S.r.l., qui sopra richiamati in estrema sintesi, e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. lgs. n. 231/2001).

Il sistema della predetta documentazione interna, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Autorità preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

2.4. Sistema di controllo interno

Neogy è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema di controllo interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

I principali soggetti responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D. lgs. n. 231/2001;
- Organo di Revisione;
- Internal Audit;
- Enterprise Risk Management.

2.5. Assetto organizzativo

Ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001 riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società.

La struttura organizzativa di Neogy è riflessa nell'organigramma, oltre che nell'insieme degli altri strumenti organizzativi aziendali (es. procedure, *job description*, comunicazioni organizzative) in cui sono definiti i compiti, le aree, le responsabilità delle Aree/Business Unit essenziali nelle quali si articola la Società.

2.6. Rapporti infragruppo

Alperia S.p.A e Dolomiti Energia Holding S.p.A., anche per il tramite delle società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali, erogano a Neogy S.r.l. alcuni servizi che svolgono a livello centralizzato a beneficio della Società. La disciplina dell'erogazione di tali servizi è contenuta in appositi contratti di servizio, che contengono le clausole contrattuali *standard* (oggetto, durata, etc.), le caratteristiche

essenziali dei servizi e i criteri in base ai quali Alperia S.p.A e Dolomiti Energia Holding S.p.A. attribuiscono rispettivamente alle società di ciascun gruppo, a titolo di rimborso, i costi diretti ed indiretti e gli oneri sostenuti per l'espletamento dei servizi¹⁶.

I servizi che Alperia S.p.A e Dolomiti Energia Holding S.p.A. erogano a favore di Neogy sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di agenzia e di commercializzazione dei prodotti e servizi, servizi legali, servizi di segreteria societaria, servizi di amministrazione finanza e controllo (inclusa l'assistenza fiscale), servizi di ERM (enterprise risk management), servizi di marketing e corporate communication, servizi di strategy, di gestione delle risorse umane, di internal audit, servizi HSE (Health, Safety and Environment), servizi IT, servizi di data protection e security, servizi di approvvigionamento, facility management e servizi generali, servizi di ingegneria, servizi di telecomunicazione (es. telecontrollo e videosorveglianza).

L'erogazione di tali servizi tiene anche conto delle peculiarità della singola società che potrà continuare a svolgere (avvalendosi di proprio personale) alcuni dei servizi indicati.

Nelle fasi più rilevanti del processo sono previste diverse interazioni tra le Funzioni competenti della Società che richiedono la prestazione di supporto e assistenza e le diverse funzioni aziendali delle società controllanti Alperia S.p.A e Dolomiti Energia Holding S.p.A..

¹⁶ I criteri di attribuzione dei costi sono stati definiti secondo principi di equità e, negli ambiti di applicabilità, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla Delibera n. 11/07 dell'AEEG sul c.d. "unbundling funzionale e contabile".

CAPITOLO 3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1. Premessa

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte della Società dal quale scaturiscono benefici per tutti gli *stakeholders*: *manager*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'impresa.

Alperia S.p.A. e Dolomiti Energia Holding S.p.A. hanno entrambe adottato e periodicamente aggiornato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001. In ragione dell'attenzione posta da entrambe le società alle tematiche di corporate governance e alla tutela della legalità nella conduzione delle rispettive attività di business, sia Alperia S.p.A. sia Dolomiti Energia Holding S.p.A., nel rispetto dell'autonomia propria di ogni società controllata appartenente ai rispettivi gruppi, promuovono l'adozione da parte delle stesse società controllate di un proprio modello di gestione, organizzazione e controllo ex Decreto.

Neogy s.r.l., condividendo i medesimi valori etici e principi di legalità espressi dalle società controllanti, nell'ambito del contesto sopra descritto ha deciso di definire e adottare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

La Società, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto, ha identificato le aree a rischio di perpetrazione dei reati espressamente indicati nel "catalogo 231".

La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Nell'esecuzione del Progetto si è, tenuto conto:

- dell'origine costitutiva della Società;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- dei mutamenti legislativi;
- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese le esperienze derivanti dal contenzioso penale;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine ai modelli;
- degli esiti delle attività di vigilanza e delle risultanze delle attività di internal audit;
- delle esperienze maturate nell'adozione e attuazione dei Modelli già adottati presso le altre società appartenenti ai gruppi Alperia e Dolomiti Energia.

L'approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo della Società; permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
- rende più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interno ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

Neogy s.r.l. si impegna infine a comunicare tempestivamente l'adozione del proprio Modello e ogni successiva modifica di carattere significativo, agli Organismi di Vigilanza di Alperia S.p.A. e Dolomiti Energia Holding S.p.A.

3.2. Funzione del Modello

Neogy S.r.l. intende affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla *legalità*, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;
- al *controllo*, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato. Tale Modello ha come obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse di Neogy, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano a Neogy di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla Direzione o alla Vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività sensibili, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società, anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

3.3. Il Progetto di Neogy S.r.l. per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle cinque fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.

Fasi	Attività
<i>Fase 1</i>	Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi potenzialmente i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. <i>Presentazione del Progetto nella sua complessità, raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. “sensibili”).</i>
<i>Fase 2</i>	Identificazione dei key officer. <i>Identificazione dei key officer, ovvero delle persone che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di determinare gli ambiti di intervento e un piano di interviste dettagliato.</i>
<i>Fase 3</i>	Analisi dei processi e delle attività sensibili. <i>Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance.</i>
<i>Fase 4</i>	Gap analysis ed Action Plan. <i>Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di “rafforzamento” dell’attuale sistema di controllo (processi e procedure).</i>
<i>Fase 5</i>	Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo. <i>Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le Linee Guida di Confindustria.</i>

Qui di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

3.3.1 Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “processi sensibili” e “attività sensibili”).

Scopo della Fase 1 è stato appunto l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e l’individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto, si è provveduto a creare un *Team* di lavoro composto da professionisti esterni e risorse interne della Società con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi.

Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è stata l’analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l’attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell’intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l’analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Al termine della Fase 1 è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1, conclusa con la condivisione dei processi/attività sensibili individuati con il Team di lavoro:

- *raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, , mansionario, procure, ecc.);*
- *analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della Società;*
- *rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;*
- *individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex d.lgs. n. 231/2001;*
- *individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili identificati.*

3.3.2 Identificazione dei key officer

Scopo della Fase 2 è stato quello di identificare i responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, “*key officer*”), completando e approfondendo l’inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

In particolare, i *key officer* sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni. Sono stati considerati, quindi, *key officer*, le prime linee responsabili delle funzioni coinvolte nello svolgimento dei processi sensibili.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nel corso della Fase 2, al termine della quale è stata definita una preliminare “mappa dei processi/attività sensibili” verso cui indirizzare l’attività di analisi, tramite interviste ed approfondimenti, della successiva Fase 3:

- *raccolta di ulteriori informazioni attraverso approfondimenti nell’analisi documentale e incontri con i referenti interni del Progetto nonché con il Team di Lavoro;*
- *identificazione di ulteriori soggetti in grado di dare un apporto significativo alla comprensione/analisi delle attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo;*
- *predisposizione della mappa che “incrocia” i processi/attività sensibili con i relativi key officer;*
- *predisposizione di un piano dettagliato di interviste da eseguire nella successiva Fase 3.*

3.3.3 Analisi dei processi e delle attività sensibili

Obiettivo della Fase 3 è stato quello di analizzare e formalizzare per ogni processo/attività sensibile individuato nelle Fasi 1 e 2: i) le sue fasi principali, ii) le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, iii) gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i *key officer* che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento, tra l'altro, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Le interviste sono state realizzate da professionisti esperti di *risk management* e *process analysis*. I risultati delle interviste, condotte con le modalità sopra descritte, sono stati condivisi con il Team di Lavoro.

Qui di seguito sono elencate le diverse attività che hanno caratterizzato la Fase 3, al termine della quale è stato elaborato il documento “mappa dei processi/attività sensibili”, i cui contenuti fondamentali sono:

- *esecuzione di interviste strutturate con i key officer, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:*
 - *i processi elementari/attività svolte;*
 - *le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;*
 - *i relativi ruoli/responsabilità;*
 - *il sistema dei controlli esistenti.*
- *condivisione con i key officer di quanto emerso nel corso delle interviste;*
- *formalizzazione della mappa dei processi/attività sensibili in apposita scheda che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.*

3.3.4 Gap analysis ed Action Plan

Lo scopo della Fase 4 è consistito nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 e ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio delle aree sensibili evidenziate nell'attività di *assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. “*gap analysis*”) tra il modello organizzativo e di controllo esistente (“*as is*”) e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 (“*to be*”).

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte in questa fase 4, che si è conclusa dopo la condivisione del documento di *gap analysis* e del piano di attuazione (cd. *Action Plan*) con il Team di Lavoro e l'Alta Direzione:

- *gap analysis: analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente (“as is”) ed un modello di organizzazione, gestione e controllo “a tendere” conforme alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 (“to be”) con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice Etico, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell’organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;*
- *predisposizione di un piano di attuazione per l’individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo (processi e procedure).*

3.3.5 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della Fase 5 è stato quello di predisporre il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria.

La realizzazione della Fase 5 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

3.4. Struttura del Modello

Il documento relativo al Modello è strutturato:

- (i) nella *Parte Generale*, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto.
- (ii) nelle *Parti Speciali*, volte ad integrare il contenuto della *Parte Generale* con una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell’attività svolta;
 - ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati *standard* di controllo.

Nessuna disposizione contenuta nel sistema normativo interno può in ogni caso giustificare il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Modello.

3.5. Rapporto tra Modello e Codice Etico di Neogy S.r.l.

Ad integrazione degli strumenti di controllo previsti nell’ambito del citato D. lgs. n. 231/2001 Neogy S.r.l. ha adottato un proprio Codice Etico, espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative dei propri *stakeholder* (es. dipendenti, clienti, consulenti, fornitori).

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società e i Gruppi di cui fa parte intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è rivolto ai componenti degli organi sociali, a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado di Neogy S.r.l. e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con il Gruppo.

Il Codice Etico deve essere, quindi, considerato quale fondamento essenziale del Modello, poiché insieme costituiscono un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

3.6. Illeciti rilevanti per la Società

L'adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree sensibili (aree nelle quali può essere commesso potenzialmente un reato), sono stati considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

3.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

3.7.1 Competenza

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modificazione e l'integrazione del Modello.

Lo stesso Consiglio, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia ha il compito di approvare le proposte di adeguamento e aggiornamento del Modello dovute, a titolo esemplificativo, ai seguenti fattori:

- modifiche che attengano ad aspetti di carattere descrittivo;
- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;

- modifiche che attengano ad aspetti di carattere organizzativo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da Funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti alla commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello.

3.7.2 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e dall'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare in forma scritta al Consiglio di Amministrazione tempestivamente, o quanto meno nella relazione, fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

Anche con tale finalità, l'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un Programma di Vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

- un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno;
- la determinazione delle cadenze temporali dei controlli;
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

3.7.3 Aggiornamento ed adeguamento

Il Modello deve essere oggetto di apposito adattamento qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (ad es., a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda);
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es., vengano introdotte nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

L'attività di aggiornamento e adeguamento periodico del Modello organizzativo della Società sarà realizzando secondo una metodologia coerente con quella seguita per la sua prima adozione e

prevedendo il coinvolgimento delle funzioni societarie competenti sia Neogy sia delle società controllanti Alperia S.p.A. e Dolomiti Energia Holding S.p.A.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione di Neogy S.r.l. circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza di Neogy S.r.l.

In base alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento¹⁷ ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla società al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.

¹⁷ La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: “L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)”.

Le Linee Guida di Confindustria¹⁸ suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- (i) autonomia e indipendenza;
- (ii) professionalità;
- (iii) continuità d'azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Peraltro le Linee guida Confindustria dispongono che *“nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità”*.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di Vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'Organismo di Vigilanza di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul Modello.

Il D. Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza¹⁹.

¹⁸ Linee Guida Confindustria: *“..i requisiti necessari per assolvere il mandato ed essere, quindi, identificata nell'Organismo voluto dal D. Lgs. n. 231/2001 possono essere riassunti in:*

- **Autonomia ed indipendenza:** *queste qualità si ottengono con l'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il “riporto” al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.*
- **Professionalità:** *Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.*
- **Continuità di azione:** *per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari”*.

¹⁹ Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001 *“non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di vigilanza (Odv). Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Odv componenti interni ed esterni all'ente (...). Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, tuttavia, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente”*. Confindustria, *Linee guida, cit.*, nella versione definitiva aggiornata a marzo 2014.

In assenza di tali indicazioni, Neogy ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto, identificando tale Organismo come plurisoggettivo composto da soggetti individuati in virtù delle competenze professionali maturate e delle caratteristiche personali, quali capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale.

4.1.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per tre anni a partire dalla sua nomina e l'incarico è eventualmente rinnovabile.

Il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri²⁰.

All'atto dell'accettazione della carica i membri dell'OdV, presa visione del Modello e data formale adesione al Codice Etico, si impegnano a svolgere le funzioni loro attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo ad un componente dell'OdV ne determina l'immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro cessato.

Tali membri decadono dopo tre anni continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei seguenti motivi di ineleggibilità:

- presenza di incarichi operativi o di consulenza ricoperti da parte di tali soggetti all'interno di Neogy o delle società appartenenti ai Gruppi Alperia e Dolomiti Energia;
- relazioni di parentela, *coniugio* o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;

²⁰ Nel senso della necessità che l'organo amministrativo, al momento della nomina "*dia atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri*", Ordinanza 26 giugno 2007 Trib. Napoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sez. XXXIII.

- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro *ex art. 2 bis* della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale;
- mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri dell’Organo di Controllo di società quotate, adottato ai sensi dell’art. 148 comma 4 del TUF.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, accertata da una delibera del Consiglio di Amministrazione, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L’Organismo di Vigilanza potrà avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell’attività e nello svolgimento dei compiti propri dell’Organismo di Vigilanza.

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l’assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all’assunzione dell’incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società) mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quali: l’omessa redazione della relazione informativa annuale o della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta cui l’Organismo è tenuto; l’omessa redazione del programma di vigilanza;
- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- nel caso di membro interno, l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento

di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;

- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l'intero Organismo di Vigilanza relative a revoca, sostituzione o sospensione sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

L'Organismo, dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri²¹:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle Funzioni aziendali (Regolamento dell'OdV), che viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;

²¹ Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- *vigilanza sull'**effettività** del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;*
- *disamina in merito all'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;*
- *analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;*
- *cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati;*
- *presentazione di **proposte di adeguamento** del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;*
- ***follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte* Confindustria, Linee guida, cit., pag. 56, versione aggiornata a marzo 2014.

- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle aree sensibili, agli amministratori, agli organi di controllo, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
- promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali e/o necessari aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi, a cura della Società, mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso le Funzioni Aziendali e verso gli Organi Sociali;
- indicare alla Società la necessità di porre in essere attività di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. n. 231/2001 e del Modello, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti operano nelle diverse attività sensibili;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva;

- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001;
- nell’ambito dell’attività di supervisione dell’applicazione del Modello da parte delle società controllate, è assegnato all’Organismo di Vigilanza della Società la facoltà di acquisire, senza alcuna forma di intermediazione, documentazione e informazioni rilevanti e di effettuare controlli periodici e verifiche mirate sulle singole attività sensibili.

Nello svolgimento della propria attività l’Organismo può avvalersi delle funzioni presenti sia presso la Società sia presso le società controllanti in virtù delle relative competenze e può accedere pariteticamente ai dati e ai servizi specifici che i soci erogano a favore di Neogy S.r.l.

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione (disciplinato all’interno di apposita procedura operativa) in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

L’obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

Le funzioni aziendali che operano nell’ambito delle attività sensibili devono trasmettere all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell’attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (*report* riepilogativi dell’attività svolta, ecc.); ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sui contratti ottenuti a seguito di gare con soggetti pubblici a livello nazionale ed internazionale, sugli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata, notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l’acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società e/o le società dei Gruppi Alperia e Dolomiti Energia;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del Modello;

- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Per quanto concerne *partner*, consulenti, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001; ii) a comportamenti non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che venga a conoscenza di una violazione, tentativo o sospetto di violazione del Modello, può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- i *partner*, i consulenti, i collaboratori esterni, per quanto riguarda i rapporti e le attività svolte nei confronti della Società, possono effettuare direttamente all'Organismo di Vigilanza l'eventuale segnalazione delle situazioni in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

4.3.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio Ufficio o eventuali urgenti criticità del modello emerse nella propria attività di vigilanza.

È obbligatorio per l'OdV presentare con cadenza almeno annuale una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate, intendendo unicamente quelle inerenti le attività sensibili;
- una valutazione generale del modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese sostenute.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso la definizione di una procedura operativa, può stabilire le altre tipologie di informazioni che i Responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'Organismo stesso.

4.3.3 Whistleblowing

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ("Whistleblowing"), entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato, tra l'altro, l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, introducendo specifiche disposizioni di tutela a favore degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Al fine di adottare le misure tecniche e organizzative ritenute più adeguate per la gestione delle predette segnalazioni in segno di una precisa volontà e di un serio impegno del vertice della Società ad essere promotore della cultura della trasparenza, Neogy S.r.l. ha deciso di adottare un proprio strumento di segnalazione che mette a disposizione dei segnalanti (dipendenti, vertici aziendali e componenti degli organi sociali della Società, stakeholder esterni), determinati canali di comunicazione, al fine di evidenziare condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le condotte che possono essere oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno della Società, anche solo d'immagine, previsti come "reati presupposto" ai sensi del D.lgs. 231/2001 oppure mere violazioni del Modello e del proprio Codice Etico.

I canali di trasmissione istituiti da Neogy per veicolare le segnalazioni sono i seguenti: i) apposita piattaforma informatica; ii) casella postale (in questo caso, per assicurare la riservatezza, la segnalazione dovrà pervenire in una busta chiusa recante all'esterno la dicitura "riservata/personale")

Neogy S.r.l. ha designato come destinatario delle segnalazioni il proprio Organismo di Vigilanza, il quale gestirà le segnalazioni garantendo il trattamento confidenziale dell'identità rispettivamente del segnalante e del segnalato, quest'ultimo sino all'accertamento della sua eventuale responsabilità.

Si evidenzia, inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/01, oltre a quanto disposto al successivo capitolo 5 "Sistema Disciplinare", sono previste ulteriori sanzioni "nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate".

La Società pertanto non può eseguire alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Inoltre, ai segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, denunce, che si rilevano infondate, così come ai segnalanti che agiscono in violazione del Codice Etico e delle norme del Modello 231, saranno applicate le sanzioni sulla base dello Statuto dei Lavoratori e dei singoli CCNL applicabili in vigore.

Per tutto quanto non espressamente previsto in materia di whistleblowing nella presente Parte Generale del Modello 231, troverà applicazione la Procedura Whistleblowing adottata e implementata da Neogy.

CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria²².

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "Destinatari" di seguito definiti.

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della Società, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi art. 6, comma secondo, lett. e) D. Lgs. n. 231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. "Lavoratori Addetti al Servizio Elettrico" vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

²² Infatti, come previsto dalla nuova versione delle Linee Guida di Confindustria, "L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato. Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato. Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi. Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso." Confindustria, Linee guida, cit., nella versione aggiornata a marzo 2014.

5.2. Sanzioni e misure disciplinari

5.2.1 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Il Codice Etico di Neogy S.r.l. e il Modello costituiscono un complesso di norme alle quali il personale dipendente di una società deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto tutti i comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del Codice Etico, del Modello e delle sue procedure di attuazione, costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, infrazioni, comportanti la possibilità dell'instaurazione di un procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro sono, nel caso di specie, applicabili – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) – i provvedimenti previsti dall' artt. 25 del CCNL “Lavoratori Addetti al Servizio Elettrico”.

Tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a 4 ore di retribuzione giornaliera;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni; ;
- trasferimento per punizione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

I comportamenti passibili dell'applicazione di sanzioni disciplinari ex d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

1. il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come “sensibili” ai sensi e per gli effetti del Modello incorra in una lieve violazione per la prima volta delle disposizioni del Modello, sempre che da detta violazione non discenda per la società all'esterno un maggior impatto negativo.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del rimprovero verbale o scritto a seconda della gravità della violazione commessa.

2. il dipendente che, più volte, ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come “sensibili” ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare della multa.

3. il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.
Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare della sospensione fino a 5 giorni.
4. il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3.
Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 5 giorni fino ad un massimo di 10 giorni.
5. il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001.
Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso (licenziamento per giustificato motivo soggettivo).
6. il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno delle mancanze di cui al punto 4.
Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (licenziamento per giusta causa).

5.2.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

I dirigenti della Società, qualora presenti, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Neogy S.r.l., delle procedure interne previste dal presente modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree sensibili e per le attività strumentali a processi sensibili;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al D. lgs. n. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree sensibili, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni ex D. lgs. n. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, Neogy, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

5.2.3 Misure nei confronti dei componenti gli organi sociali

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri di organi sociali l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.2.4 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul loro rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla loro eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

In caso di presunti comportamenti illeciti da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e quindi determina la relativa sanzione da applicare.

5.2.5 Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni e delle regole di

comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1. Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, agenti, trader, i consulenti esterni e i *partner* commerciali e/o industriali e/o finanziari.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita con il supporto della Funzione Competente di Alperia S.p.A. in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza della Società, che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente. L'attività di comunicazione e formazione è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

È garantita inoltre la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc. La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

6.2. Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice Etico; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, è promossa la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello di Neogy e delle procedure di implementazione all'interno di organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai nuovi assunti viene garantita la possibilità di consultare il Modello e il Codice Etico direttamente sull'*internet* aziendale ed è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello e del Codice Etico ivi descritti.

6.3. Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è resa disponibile copia cartacea del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso e del Codice Etico.

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.4. Organismo di Vigilanza

Una formazione o informazione specifica (ad esempio in ordine a eventuali cambiamenti organizzativi e/o di business della Società) è destinata ai membri dell'Organismo di Vigilanza e/o ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.

6.5. Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: *partner* commerciali / industriali, agenti, trader, consulenti e altri collaboratori autonomi) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società fornirà ai soggetti terzi un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del Codice Etico e valutare l'opportunità di organizzare sessioni formative ad hoc nel caso lo reputi necessario.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).

PARTE SPECIALE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
2.1	Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione	9
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	9
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	11
4.1	Standard di controllo generali	11
4.2	Standard di controllo specifici.....	13
4.2.1	Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	13
4.2.2	Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	14
4.2.3	Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici.....	15
4.2.4	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (quali autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali e lo sviluppo di iniziative strategiche	16
4.2.5	Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione	17
4.2.6	Gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	19
4.2.7	Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (e dei relativi adempimenti fiscali):	20
4.2.8	Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.....	21
4.2.9	Gestione e assunzione del personale	22
4.2.10	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.....	24
4.2.11	Gestione delle risorse finanziarie	25
4.2.12	Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze	26
4.2.13	Gestione delle note spese	27

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico) e 25 (Concussione induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione) del D. Lgs. n. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.”

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Peculato (art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Peculato mediante il profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino Funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono Funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino Funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a Enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano Funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino Funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”

2.1 Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione

Di seguito si riportano le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona Incaricata di Pubblico Servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004.

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Pubblica Amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

“La nozione di pubblica amministrazione sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l’insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all’ambito di attività considerato, nell’ambito di una pubblica funzione”.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. lgs. n. 231/2001:

- 1) Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di monitoraggio del mercato e di negoziazione e stipula di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi legati alla mobilità sostenibile.
- 2) Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di realizzazione

ed esecuzione di contratti per la prestazione di servizi e l'espletamento delle attività strumentali alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della mobilità sostenibile.

- 3) **Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici:** si tratta delle attività relative alla gestione delle attività finalizzate alla richiesta di erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici per specifiche tematiche (es. investimenti, formazione, ricerca) e alla loro successiva rendicontazione.
- 4) **Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (quali autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali e lo sviluppo di iniziative strategiche:** si tratta delle attività svolte a contatto diretto con Enti Pubblici (es. Comune, Regione, Provincia) per la richiesta e l'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali.
- 5) **Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione:** si tratta delle attività di gestione delle visite ispettive (es. INPS, ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Uffici provinciali per l'Ambiente) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione.
- 6) **Gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge:** si tratta delle attività relative alla gestione delle relazioni con le principali autorità di vigilanza (es. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Autorità Garante per la protezione dei dati personali) e degli adempimenti correlati (es. predisposizione ed invio di dati previsti dalla disciplina del settore o su richiesta dell'autorità di vigilanza, gestione dei ricorsi).
- 7) **Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (e relativi adempimenti fiscali):** si tratta delle attività relative a: i) monitoraggio della normativa fiscale e al calcolo delle imposte (dirette e indirette) quali ad es. IVA, IRPEF, IRES, ecc.; ii) gestione dei rapporti con Enti dell'Amministrazione Finanziaria nell'ambito della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (es. Dichiarazione IVA, Modello UNICO, Modello 770, ecc.); iii) monitoraggio e gestione dei rapporti con altre società appartenenti ai gruppi delle Società Controllanti per l'erogazione da parte di queste di servizi centralizzati (es. amministrazione, fiscale, acquisti, personale, servizi di assistenza commerciale, etc.); iv) gestione dei crediti di imposta (es. tramite cessione dei crediti IVA) e delle agevolazioni fiscali.
- 8) **Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi:** si tratta dell'attività di gestione relativa alla gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.
- 9) **Gestione e assunzione del personale:** si tratta dell'attività di gestione relativa alla selezione e assunzione del personale.
- 10) **Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali:** si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.
- 11) **Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- 12) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta dell'attività di ricerca, selezione qualifica dei fornitori, di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni, lavorazioni e servizi (incluse le consulenze e le prestazioni professionali).

13) Gestione delle note spese: si tratta delle attività relative alla gestione delle note spese (ad es. pranzi, cene, soggiorni in hotel, etc.) sostenute dal personale della Società per lo svolgimento dell'attività di business.

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 "Elenco delle principali procedure/documenti normativi"*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli standard generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali proprie della Società e/o emanate dalle società controllanti idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (quali procedure, policy, linee guida e regolamenti interni, nonché disposizioni organizzative e ordini di servizio).
- **Segregazione dei compiti:** il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che: i) a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; ii) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; iii) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni

solo a persone identificate ed autorizzate. La segregazione viene valutata considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività.

- **Procure e deleghe**: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Sono definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di gestione delle risorse finanziarie, approvvigionamenti, salute e sicurezza dei lavoratori, etc.). Oltre all'adozione di procure generali e specifiche, vengono adottate procure tra le società appartenenti al Gruppo Alperia e al Gruppo Dolimiti Energia per lo svolgimento di specifiche attività centralizzate, regolamentate da contratti di servizio.
- **Tracciabilità**: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa e, in ogni caso, sono disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D. lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" e le successive modifiche ed integrazioni in particolare introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.
- **Attività di monitoraggio**: è finalizzata all'aggiornamento periodico / tempestivo di procure, deleghe di funzioni nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa. Infine il protocollo prevede l'esistenza di controlli di processo.

Gli standard di controllo generali riportati al punto precedente prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscono:

- a) che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico di Neogy S.r.l. e delle procedure aziendali;
- b) che sono definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) che per tutte le operazioni:
 - sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - sono sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
 - sono sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, armonizzato dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i e successive modifiche e integrazioni;
- l'accesso e l'intervento sui dati della Società è consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
- è garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della Funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché all'Organo di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra individuate.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

4.2.1 Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

— *Regolamentazione*: l'attività sensibile in oggetto viene svolta nel rispetto dello Statuto della Società. L'attività sensibile è riconducibile alle fasi di seguito indicate:

- *Individuazione dell'opportunità*, nella quale è prevista l'attività di screening del mercato e identificazione dell'opportunità commerciale, anche grazie al supporto sia di società (di seguito anche “società di vendita”) appartenenti al Gruppo Alperia e al Gruppo Dolomiti Energia, sia di agenzie esterne che prestano servizi di agenzia e commercializzazione dei prodotti e servizi.
- *Negoziazione e stipula del contratto*, nella quale è prevista l'attività di negoziazione e sottoscrizione del contratto. In particolare, i contratti sono predisposti su un format standard condiviso internamente e includono specifiche clausole con le quali la controparte si impegna ad osservare determinati comportamenti (e.g. rispetto del Modello 231 e del Codice Etico). Successivamente, in caso di contratti standard sottoscritti tramite sito web della Società, viene apposta la firma da parte del cliente. Il contratto si perfeziona nel momento in cui la

Società trasmette a quest'ultimo una comunicazione di conferma. Nel caso di prodotti standardizzati, non conclusi tramite sito web invece, il contratto è sottoscritto per accettazione dal solo cliente. Nell'ambito dei rapporti con soggetti pubblici la negoziazione e stipula del contratto sono realizzate secondo quanto indicato dall'ente stesso (e.g. gara ad evidenza pubblica o affidamento diretto).

- *Sviluppo del prodotto*, in caso di richiesta specifica del cliente è previsto che l'Area Business & Product Development conduca delle verifiche di fattibilità tecnica e di analisi di mercato al fine di formulare una proposta tecnico-commerciale al cliente. Una volta validata la proposta, la Società sviluppa internamente il prodotto in linea con le richieste e le aspettative del cliente.

- *Segregazione dei compiti*: lo standard prevede che il processo sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività sono svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento ai capitoli: “*Rapporti con la Pubblica Amministrazione*”; “*Rapporti con i soggetti esterni e la collettività*”; “*Antiriciclaggio*”.

4.2.2 Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: l'attività sensibile in oggetto viene svolta nel rispetto dello Statuto della Società. L'attività sensibile è riconducibile alle fasi di seguito indicate:
 - *Progettazione e permitting*, nella quale è previsto che i project managers dell'Area Delivery & Operation sulla base dei contratti sottoscritti diano avvio alle attività di progettazione. La Società si occupa inoltre di gestire i rapporti con soggetti pubblici e privati per richieste quali, a titolo esemplificativo, concessione del suolo pubblico o richiesta per la fornitura di energia.
 - *Installazione*, nella quale è previsto che la Società, sulla base di quanto indicato nell'ordine di vendita, programmi ed esegua le attività di logistica e gestione del magazzino necessarie a mettere a disposizione i beni e le attrezzature utili ad ottemperare quanto richiesto dal contratto, e gestisca le attività di affidamento delle attività di installazione delle stazioni a installatori esterni.

- *Manutenzione ordinaria e straordinaria*, nella quale è prevista, ove necessario, la programmazione ed esecuzione, anche per il tramite delle funzioni competenti di Alperia S.p.A. o di soggetti terzi, delle attività manutentive e di riparazione degli impianti installati e la gestione dei rapporti post-vendita con la clientela (e.g. eliminazione di allarmi o default che le stazioni presentano). Il centro di controllo in tempo reale è gestito in service attraverso la control room di Edyna S.r.l., società del Gruppo Alperia.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard prevede che il processo sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l. con particolare riferimento ai paragrafi “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”, “Rapporti con i soggetti esterni e la collettività”, “Riservatezza”, “Antiriciclaggio”.

4.2.3 Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia gestito sulla base di specifici documenti normativi ed organizzativi.

Nello specifico, il processo sensibile si articola nelle seguenti fasi:

- *Individuazione opportunità di finanziamento*, nella quale è previsto che l'Area / Funzione competente, individuate possibili opportunità di finanziamento pubblico ed effettuate le opportune valutazioni, ne condivide gli esiti con il Responsabile Interno del Servizio.
- *Preparazione e presentazione istanza*, nella quale è previsto che l'Area / Funzione competente provveda alla preparazione dell'istanza di partecipazione al bando per le opportunità di finanziamento individuate. L'istanza, rivista viene sottoscritta per autorizzazione da parte dei soggetti dotati di idonei poteri. Successivamente l'ente finanziatore, delibera sull'erogazione del finanziamento.
- *Rendicontazione intermedia e finale*, nella quale è previsto che l'Area / Funzione competente predisponga tutta la documentazione atta a comprovare lo stato avanzamento lavori e che provveda alla rendicontazione delle spese sostenute sulla base del metodo di rendicontazione previsto dal bando/contratto. I rendiconti predisposti nonché la documentazione finale di chiusura sono verificati ed autorizzati mediante sottoscrizione da parte dei soggetti dotati di

idonei poteri prima di essere inoltrati all'ente pubblico.

- *Chiusura Finanziamento ed eventuale controllo, se previsto, da parte di un revisore esterno*, nella quale è previsto che il rendiconto delle spese sostenute e l'ulteriore documentazione di chiusura della pratica di finanziamento sono sottoposti al controllo da parte di ente / soggetto indicato dall'Ente erogatore del finanziamento.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* prevede che il processo sia condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza, che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività. .
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l. con particolare riferimento al capitolo "*Rapporti con la Pubblica Amministrazione*".

Per quanto riguarda le verifiche ispettive condotte dall'Ente Pubblico Finanziatore, si rimanda a quanto descritto nel processo sensibile "*Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione*" ed ai relativi protocolli specifici di controllo.

4.2.4 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (quali autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali e lo sviluppo di iniziative strategiche

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile, con la definizione di ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità dei principali rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- *Rilevazione della necessità di ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni*: il Responsabile Interno del Servizio (ad es. il Responsabile Delivery & Operation per la richiesta di concessione del suolo pubblico) rileva la necessità di: - richiedere ex novo un'autorizzazione / licenza / concessione alla Pubblica Amministrazione; - rinnovare un'autorizzazione / licenza / concessione; - predisporre eventuali denunce verso gli enti competenti.

- *Predisposizione delle domande di autorizzazione*: il project manager responsabile dell’opera con il supporto di un consulente esterno specializzato (e.g. studi di ingegneria esterni), provvede alla raccolta e predisposizione della documentazione necessaria ai fini della richiesta o presentazione di un’autorizzazione / licenza / concessione. Dopo averne verificato la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento, la documentazione e la richiesta compilata utilizzando la modulistica conforme alle prescrizioni normative sono sottoposte alla firma dell’Amministratore Delegato per autorizzazione.
- *Presentazione delle richieste autorizzative*: il Responsabile dell’Area / Funzione competente, ove opportuno supportato da un ente esterno, presenta la documentazione in oggetto adeguatamente autorizzata da un soggetto dotato di idonei poteri con gli eventuali allegati alle Autorità Pubbliche competenti, secondo le modalità e i termini previsti dalle leggi in vigore. Il Responsabile dell’Area Delivery & Operation, in conformità con il sistema di deleghe e procure in essere, può difatti firmare le richieste degli enti per la concessione del suolo pubblico ed eventuali procure ad enti esterni che richiedono e/o depositano documenti per conto della Società.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* di controllo prevede che il processo in oggetto sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l’attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività sono svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al paragrafo: “*Rapporti con la Pubblica Amministrazione*”.

Per quanto riguarda le visite ispettive condotte dagli Enti Pubblici competenti, si rimanda a quanto descritto nel processo sensibile “*Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione*” ed ai relativi protocolli specifici di controllo.

4.2.5 Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione

Gli Enti della Pubblica Amministrazione coinvolti nell’ambito dell’attività sensibile in esame possono essere a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti:

- Aziende Sanitarie Locali (ASL);
- Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni (INAIL);
- Vigili del Fuoco;
- Ministero della Salute;

- Uffici Provinciali per l’Ambiente;
- Agenzia delle Entrate;
- Guardia di Finanza;
- etc.

Nell’ambito dell’attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: nell’ambito del processo in oggetto, devono essere definiti in appositi documenti normativi ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità dei principali rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il processo in oggetto si articola in:

- *Accesso degli Ispettori presso la Società*: Il Responsabile del ricevimento degli Ispettori (da identificare nell’ambito della procedura aziendale che deve regolamentare la gestione delle visite ispettive) accoglie tali soggetti appurando l’oggetto della visita ispettiva ed individuando l’Area competente alla gestione dell’ispezione. Nel caso non sia il Rappresentante Legale a gestire l’avvio della visita ispettiva è garantita adeguata informativa nei confronti dello stesso in merito all’inizio dell’ispezione e del successivo esito.
- *Gestione della visita ispettiva*: Gli Ispettori vengono generalmente condotti in una sala riunioni dal Responsabile del ricevimento degli Ispettori per portare a conoscenza del personale coinvolto le finalità, motivazioni e modalità delle ispezioni. Sulla base delle indicazioni fornite dagli ispettori, sono messi a loro disposizione dei locali presso i quali gli stessi possono svolgere le attività di verifica.
Il Responsabile della Area / Funzione oggetto dell’ispezione, competente per la gestione della visita ispettiva, può delegare formalmente soggetti terzi (interni all’azienda o appartenenti alle società controllanti) o altri soggetti espressamente identificati, e mette a disposizione degli Ispettori gli addetti della propria Area / Funzione i quali prestano la massima collaborazione. In ogni caso, la Società assicura la presenza di almeno due soggetti nel corso delle visite ispettive.
- *Richiesta di documentazione*: La fase di richiesta di documentazione prevede che il Responsabile dell’Area / Funzione competente per la gestione della visita produca tutta la documentazione richiesta dall’Ente incaricato all’ispezione e che si attivi al suo interno per richiedere alle Aree / Funzione competenti i documenti necessari. È previsto che i dati e le informazioni fornite dalle Aree / Funzione competenti vengano controllate dai rispettivi Responsabili che ne assicurano la correttezza, veridicità e aggiornamento.
- *Conclusione dell’ispezione e rilascio del verbale*: La fase di conclusione dell’ispezione prevede che l’ente ispettivo, al termine della verifica rilasci il verbale che riepiloga l’esito dell’ispezione. Il verbale di ispezione rilasciato dall’Ente viene verificato e confermato dal soggetto dotato di specifici poteri attribuiti tramite il vigente sistema di procure. Qualora gli ispettori, a conclusione della visita ispettiva, richiedano documentazione integrativa (es. in quanto non disponibile nel corso del controllo), questa viene predisposta, rivista ed inviata all’Ente della Pubblica Amministrazione dal personale incaricato della gestione dell’ispezione, con lettera accompagnatoria firmata dal Responsabile competente / soggetti dotati di procura per rappresentare l’azienda in tali ambiti.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* di controllo prevede che il processo in oggetto sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza, che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: le attività sono svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al paragrafo “*Rapporti con la Pubblica Amministrazione*”.

4.2.6 Gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia gestito sulla base di specifici documenti normativi ed organizzativi a presidio delle attività di gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità di vigilanza e che siano identificate le Aree / Funzioni competenti alla gestione dei rapporti con tali istituzioni / autorità.

Nello specifico, l'attività è articolata nelle seguenti fasi:

- *Monitoraggio e identificazione degli adempimenti*, nella quale è previsto che la Funzione Competente della Società monitori le disposizioni delle Autorità di Vigilanza e individui gli adempimenti che ne derivano.
- *Raccolta della documentazione e predisposizione della reportistica*, nella quale è previsto che l'Area / Funzione competente provveda a predisporre la reportistica da inviare all'Ente di riferimento, richiedendo, laddove opportuno, i dati e le informazioni necessarie alle Funzioni Competenti di Alperia S.p.A.
- *Verifica, autorizzazione e invio della reportistica*, nella quale è previsto che l'invio della documentazione venga effettuato da parte dell'Area / Funzione competente a seguito della verifica ed autorizzazione da parte del soggetto dotato di idonei poteri.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* prevede che il processo sia condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza, che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.

- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività sono svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al paragrafo: “*Rapporti con la Pubblica Amministrazione*”.

Per quanto riguarda le visite ispettive condotte da Autorità Pubbliche di vigilanza, si rimanda a quanto descritto nel processo sensibile “*Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione*” ed ai relativi protocolli specifici di controllo.

4.2.7 Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (e dei relativi adempimenti fiscali):

Nell’ambito dell’attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da documentazione normativa che disciplini lo svolgimento dell’attività sensibile.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- *Monitoraggio delle scadenze*: nell’ambito di tale fase è previsto che Alperia S.p.A., ove opportuno supportata dalla Funzione Budgeting & Controlling della Società, si occupi del calcolo delle imposte (IRES, IRAP, imposte differite nei bilanci d’esercizio e trimestrali) e della liquidazione IVA della Società, monitorando al contempo gli adempimenti connessi a ciascuna comunicazione fiscale (ad esempio, accise, addizionali, ritenute lavoro dipendente, ecc.).
 - *Preparazione documentazione necessaria e predisposizione dichiarazioni*: nell’ambito di tale fase è previsto che Alperia S.p.A. si occupi della preparazione della documentazione rilevante ai fini fiscali (Dichiarazioni IVA, Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA, Spesometri, Intrastat, Dichiarazioni dei redditi e IRAP, Dichiarazioni "bollo virtuale", 770, Comunicazioni mensili relative al Canone RAI, certificazioni CU-LA, comunicazioni banca d’Italia, ecc.).
 - *Autorizzazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali*: la Funzione competente di Alperia S.p.A. sottopone le dichiarazioni fiscali per autorizzazione ai soggetti dotati di idonei poteri (e.g. Presidente, Amministratore Delegato) che le autorizzano mediante sottoscrizione.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* prevede che il processo sia condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
 - *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l’attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a

svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.

- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività sono svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento ai paragrafi: “*Rapporti con la Pubblica Amministrazione*”; “*Antiriciclaggio*”.

Per quanto riguarda le visite ispettive condotte dall’Amministrazione Finanziaria, si rimanda a quanto descritto nel processo sensibile “*Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione*” ed ai relativi protocolli specifici di controllo.

4.2.8 Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi

Nell’ambito dell’attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da documentazione normativa che disciplini lo svolgimento dell’attività sensibile.

Il processo si articola in:

1. Comunicazione di attivazione di posizioni previdenziali/assicurative agli istituti previdenziali e assistenziali per il quale sono previste le seguenti fasi:
 - *Rilevazione esigenza comunicazione ad Enti proposti*, nella quale è previsto che la Funzione Competente di Alperia S.p.A., monitori le tempistiche richieste dalla normativa di riferimento al fine di individuare gli obblighi periodici cui la Società deve adempiere in termini di comunicazione e rendicontazione.
 - *Predisposizione della comunicazione* nella quale è predisposta la documentazione necessaria ad effettuare le relative comunicazioni (mediante canali on line) agli istituti previdenziali.
 - *Verifica, autorizzazione ed invio della comunicazione*, nella quale è previsto che la documentazione sia inoltrata agli enti competenti da parte dei soggetti ai quali sono stati conferiti idonei poteri (es. tramite *delega una tantum*).
2. Gestione dei contributi, per il quale sono previste le seguenti fasi:
 - *Calcolo dei contributi da versare agli Enti Previdenziali e Assistenziali*, nella quale è previsto che la Funzione Competente di Alperia S.p.A., sulla base dei dati presenti a sistema e relativi ai dipendenti effettui il calcolo dei contributi da versare.
 - *Predisposizione delle denunce e distinte contributive*, nella quale è prevista la predisposizione delle relative denunce da inoltrare agli enti previdenziali di competenza.
 - *Versamento dei contributi*, nella quale è previsto che la Funzione Competente di Alperia S.p.A., provveda ad effettuare il versamento dei contributi, sulla base del modello F24 predisposto dagli incaricati.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* di controllo prevede che il processo in oggetto sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza, che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività sono svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento ai paragrafi: “*Rapporti con la Pubblica Amministrazione*” e “*Rapporti con il Personale*”.

Per quanto riguarda le visite ispettive condotte dagli Enti Pubblici competenti, si rimanda a quanto descritto nel processo sensibile “*Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione*” ed ai relativi protocolli specifici di controllo.

4.2.9 Gestione e assunzione del personale

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da documentazione normativa che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. Il processo si articola nelle seguenti fasi:
 - *Definizione del budget*: La Funzione Competente di Alperia S.p.A., sulla base delle indicazioni ed esigenze manifestate da parte delle Aree / Funzioni Competenti della Società d'intesa con l'Amministratore Delegato redige il budget del Piano di Assunzione. L'approvazione del piano avviene in via definitiva da parte del CdA di Neogy. All'interno del Piano delle Assunzioni sono specificati gli elementi di pianificazione degli organici unitamente ai volumi, alla tipologia, competenza professionale ed ai costi delle assunzioni programmate. Qualora nel corso dell'anno dovesse emergere la necessità di assumere personale non previsto dal budget del Piano delle Assunzioni, previa condivisione con l'Amministratore Delegato di Neogy, la richiesta di assunzione è effettuata via mail alle Funzioni Competenti di Alperia S.p.A.
 - *Ricerca delle candidature*: La fase di individuazione dei candidati prevede che, coerentemente con il Piano delle Assunzioni, per ciascuna posizione, l'annuncio venga pubblicato, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei colloqui di selezione, sul sito internet aziendale di Alperia S.p.A. e di Neogy S.r.l., con facoltà di pubblicare l'offerta mediante ulteriori forme di pubblicità e divulgazione ritenute opportune. Generalmente, all'interno

dell'annuncio vengono dettagliate la job description della figura ricercata, i requisiti richiesti, sede di lavoro, etc.

- *Selezione delle candidature:* La fase di selezione delle candidature prevede che venga costituita, obbligatoriamente, una Commissione esaminatrice, composta da un esponente della Funzione Competente di Alperia S.p.A. (HR Business Partner) e dal Responsabile di Funzione di Neogy che richiede la risorsa. Preliminarmente ai colloqui, è effettuato uno screening dei curricula ricevuti a valle del quale è condotto un primo colloquio conoscitivo ai candidati. Dopo il primo colloquio viene redatto un verbale, in cui vengono indicate le skill dei soggetti e viene attribuito un punteggio per ogni skill ritenuta fondamentale per la selezione. I candidati aventi votazioni più alte superano il primo step dell'iter di assunzione e sono ammessi al secondo colloquio. A valle del secondo colloquio con la Commissione esaminatrice, viene redatto un nuovo verbale, vengono attribuite le votazioni e il candidato con il punteggio più alto viene assunto. La Funzione Competente di Alperia S.p.A. archivia tutte le informazioni inerenti il candidato (es. CV, traccia delle interviste condotte, documentazione richiesta al candidato, etc.) al fine di garantire una puntuale tracciabilità della documentazione raccolta.
- *Assunzione del candidato:* La fase di assunzione prevede che, identificato il candidato ritenuto idoneo, sia predisposta la bozza di assunzione (offerta) che viene trasmessa al candidato per sua accettazione. In caso di accettazione della bozza di assunzione da parte del candidato e ottenuta l'autorizzazione definitiva per l'assunzione da parte della Funzione Competente di Neogy., viene trasmessa al candidato una lettera d'intenti, previamente sottoscritta dall'Amministratore Delegato di Neogy. Successivamente alla sottoscrizione della lettera d'intenti da parte del candidato, si ripete lo stesso iter per il contratto di lavoro. L'assunzione viene effettuata con il supporto del Consulente del Lavoro che si occupa delle opportune comunicazioni da inoltrare all'INPS.
- *Gestione dell'assunzione e periodo di prova:* La Funzione Competente di Alperia S.p.A. consegna al neoassunto / collaboratore la documentazione aziendale (ad es. Regolamento Aziendale, etc.) la cui distribuzione viene opportunamente registrata su un apposito modulo che il neoassunto / collaboratore deve sottoscrivere per accettazione. In seguito all'attività di "induction", i Manager delle Aree / Funzioni, valutano il superamento del periodo di prova e validano il proseguimento del rapporto di lavoro.
- *Segregazione dei compiti:* lo *standard* prevede che il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe:* lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
- *Tracciabilità:* lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico:* lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l. ed in particolare ai paragrafi "Rapporti con il personale", "Tutela dei diritti umani".

4.2.10 Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia gestito secondo prassi e sulla base di specifici documenti normativi ed organizzativi.

Il processo sensibile si articola nelle seguenti fasi:

- *Attivazione del contenzioso*: nella quale è previsto che l'attivazione del contenzioso avvenga secondo le seguenti modalità (a seconda che si tratti di contenzioso attivo o passivo):
 - *Procedimento previsto in caso di contenziosi attivi*: in tali casistiche è previsto che l'Amministratore Delegato d'intesa con la Funzione Legal di Alperia S.p.A. conduca le opportune analisi circa la necessità / l'opportunità di promuovere il contenzioso (valutando se procedere in via giudiziale e/o stragiudiziale).
 - *Procedimento previsto in caso di contenziosi passivi*: in tali casistiche è previsto che l'Amministratore Delegato, alla ricezione degli atti legali, d'intesa con la Funzione Legal di Alperia S.p.A. effettui un'analisi degli stessi, e valuti l'opportunità di procedere in via giudiziale o di tentare la risoluzione della lite attraverso un accordo transattivo.

In entrambi i casi di contenzioso (attivo o passivo) le valutazioni effettuate sono sottoposte alla validazione della Funzione Legal di Alperia S.p.A., sulla base di tali valutazioni l'Amministratore Delegato di Neogy decide se attivare il contenzioso o meno.

- *Conferimento dell'incarico al legale per la gestione del contenzioso*: tale fase prevede che in caso di promozione di un'azione legale, all'Amministratore Delegato compete, con firma libera, la rappresentanza legale della Società in giudizio, con facoltà nominare avvocati e procuratori alle liti, anche sulla base della specializzazione per materia e della analisi costi / benefici connessi al contenzioso. La selezione del professionista esterno avviene secondo l'iter previsto nell'ambito del processo di approvvigionamento.
- *Gestione del Contenzioso*: tale fase prevede la definizione della strategia processuale con il professionista esterno (se incaricato) e la produzione della documentazione necessaria. Eventuali accordi transattivi sono sottoposti dal legale incaricato all'approvazione dei soggetti dotati di idonei poteri (es. Amministratore Delegato).
- *Controllo della prestazione e feedback*: in questa fase è previsto il monitoraggio della documentazione prodotta dal professionista esterno e lo stato di avanzamento del processo. La Funzione Competente di Alperia S.p.A. riceve e monitora la documentazione prodotta dal professionista esterno e lo stato di avanzamento del processo. Al ricevimento dell'avviso di fattura/parcella del professionista esterno, è effettuata una verifica sulla congruità degli importi fatturati e si procede con la liquidazione in base alle vigenti procedure interne.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* di controllo prevede che il processo in oggetto sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di

competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.

- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al paragrafo “*Rapporti con la Pubblica Amministrazione*”.

4.2.11 Gestione delle risorse finanziarie

Nell’ambito dell’attività sensibile in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia gestito sulla base di specifici documenti normativi.

Nello specifico, l’attività è articolata nelle seguenti fasi:

- *Gestione dei pagamenti*: La Funzione Competente di Alperia S.p.A. riceve le istruzioni per la predisposizione degli ordini di pagamento dalle singole Aree / Funzione della Società e li inserisce manualmente all’interno del sistema gestionale. Nel momento in cui la Funzione riceve le fatture del fornitore, effettua una riconciliazione con i contratti/ordini/preventivi stipulati, attraverso una verifica della correttezza dell’importo, dei termini di pagamento, etc. Tutte le fatture vengono inviate alle Aree / Funzioni per l’approvazione definitiva. I pagamenti vengono effettuati attraverso il sistema di home banking nel rispetto dei poteri bancari attribuiti all’Amministratore Delegato.
- *Gestione degli incassi*: In generale, dopo aver verificato la presenza del contratto firmato dal cliente, inserito nel sistema gestionale, previa autorizzazione da parte dell’Amministratore Delegato, si emette la fattura nei confronti del cliente. Periodicamente, Alperia S.p.A. trasmette a ciascuna Funzione un file excel riepilogativo della situazione delle fatture scadute e in scadenza. Alperia S.p.A., salvo diverse disposizioni della Funzione, procede ad inviare il sollecito a mezzo pec. Nell’eventualità in cui si verificano eccessivi ritardi, Alperia S.p.A. sottopone il caso al Responsabile della Funzione di riferimento e all’Amministratore Delegato al fine di individuare la migliore soluzione attuabile (es. far trasmettere dal legale una lettera, valutare il decreto ingiuntivo, ecc.).
- *Reperimento di risorse finanziarie*: si rileva che Neogy ad oggi non fa ricorso a mezzi di finanziamento da terze parti, ad eccezione di quanto erogato da Alperia S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. tramite accordo contrattuale e tasso definito. L’Amministratore Delegato è incaricato della stipulazione, modifica, rinnovazione o risoluzione di contratti per l’assunzione o la concessione di finanziamenti, mutui o altri debiti finanziari nonché di operazioni che hanno come effetto l’assunzione di un indebitamento finanziario superiori a importi predefiniti.
- *Predisposizione dei documenti attestanti la ricezione del bene / esecuzione delle prestazioni*, per la quale sono previste le modalità di svolgimento e i controlli di competenza della Funzione richiedente relativi alla corrispondenza tra il servizio/prestazione/materiali/lavori ricevuti rispetto a quanto indicato nell’ordine e all’approvazione con conseguente emissione

di documento di attestazione (Entrata Merce)/o autorizzazione al pagamento (quest'ultima esclusivamente rilasciata da soggetti in tal senso specificamente delegati dai procuratori).

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* di controllo prevede che il processo in oggetto sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento ai paragrafi “*Rapporti con la Pubblica Amministrazione*”, “*Antiriciclaggio*”, “*Rapporti con i fornitori*”.

4.2.12 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia gestito sulla base di specifici documenti normativi ed organizzativi; tale documentazione definisce ruoli e responsabilità dei soggetti/Funzioni coinvolte nell'attività sensibile.

Il processo si articola in:

- *Definizione delle tempistiche dei fabbisogni*, il budget relativo agli acquisti inclusi i fabbisogni legati alle attività del core business, viene predisposto dalla Funzione Competente di Alperia S.p.A., che raccoglie i dati dalle diverse Aree/Funzioni di Neogy e, dopo la condivisione con l'Amministratore Delegato, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- *Definizione esigenza di acquisto*, le richieste di acquisto (e.g. servizi per la sede, computer, cellulari, cancelleria, etc.) sono gestite dalla Funzione Competente di Alperia S.p.A., su richiesta dell'Amministratore Delegato o dei Manager delle Aree / Funzioni di riferimento.
- *Gestione delle richieste di offerta, selezione del fornitore e sottoscrizione dell'offerta*, in ragione dell'oggetto e della rilevanza dell'acquisto, la Funzione Competente di Alperia S.p.A. ha cura di:
 - richiedere offerte a più fornitori per poter effettuare un'analisi comparativa;
 - effettuare verifiche sul profilo del fornitore, attraverso, a titolo esemplificativo, l'analisi della visura camerale e di report di operatori specializzati.

Successivamente, è predisposta e trasmessa al fornitore la richiesta di offerta. Il fornitore, ricevuta la richiesta, a sua volta, trasmette il preventivo alla Società che, qualora valutato

positivamente, viene sottoscritto da un soggetto dotato di adeguati poteri presso Neogy o dotato di idonea procura presso Alperia.

Il rapporto con il fornitore è formalizzato attraverso l'emissione di contratti/ordini inclusivi di specifiche clausole con cui gli stessi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività in favore di Neogy, i principi contenuti nel D. lgs. 231/2001, e che attribuiscono la facoltà alla stessa di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* prevede che il processo sia condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza, che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento ai capitoli “*Rapporti con i fornitori*”, “*Rapporti con la Pubblica Amministrazione*”, “*Rapporti con i soggetti esterni e la collettività*”, “*Antiriciclaggio*”.

4.2.13 Gestione delle note spese

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da documentazione normativa che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. Il processo si articola nelle seguenti fasi:
 - *Autorizzazione della trasferta*: che prevede che ogni trasferta sia preventivamente autorizzata dal diretto responsabile;
 - *Rendicontazione delle spese*: che prevede che il dipendente che ha sostenuto l'esborso al fine della puntuale contabilizzazione e del rimborso presenti alla Società la documentazione giustificativa per tutte le spese sostenute (ad es. scontrino, ricevuta fiscale, etc.);
 - *Verifica e monitoraggio*: che prevede che sia verificata la coerenza tra gli scontrini/fatture, valutandone la correttezza e la completezza. In particolare la Funzione Competente di Alperia S.p.A. monitora le spese di trasferta e l'utilizzo delle carte di credito per il personale autorizzato (e.g. Amministratore Delegato, Responsabile Business & Development).

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* prevede che il processo sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza, che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al capitolo “*Diligenza e professionalità*”.

PARTE SPECIALE B

Reati Societari

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	8
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	10
4.1	Standard di controllo generali	10
4.2	Standard di controllo specifici.....	10
4.2.1	Tenuta della contabilità, redazione del Bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente:.....	10
4.2.2	Gestione dei rapporti con l’Organo di Revisione.....	11
4.2.3	Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali (es. Consiglio di Amministrazione).....	12
4.2.4	Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale.....	13
4.2.5	Gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	13

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'art. 25-ter (Reati societari) del Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), e false comunicazioni sociali delle società quotate(art. 2622 c.c.

Art. 2621 comma 1 c.c.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, , sono puniti con la pena della reclusione tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall’art. 25-ter del D. lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- 1) **Tenuta della contabilità, redazione del Bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente** si tratta di tutte le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all’emissione del Bilancio di esercizio della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.
- 2) **Gestione dei rapporti con l’Organo di Revisione:** si tratta dei rapporti tra l’Organo di Revisione, con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti su cui tali soggetti possono esercitare il controllo, sulla base della normativa vigente.
- 3) **Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali:** si tratta delle attività di preparazione e di svolgimento delle riunioni assembleari degli organi sociali (es. Consiglio di Amministrazione), inclusa la predisposizione della documentazione relativa all’oggetto degli stessi per consentire di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione.
- 4) **Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale:** si tratta della gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ripartizioni degli utili e delle riserve, acconti su dividendi, che di natura straordinaria quali acquisizioni, conferimenti, fusioni e scissioni.
- 5) **Gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge:** si tratta delle attività relative alla gestione delle relazioni con le principali autorità di vigilanza (es. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Autorità Garante per la protezione dei dati personali) e degli adempimenti correlati (es. predisposizione ed invio di dati previsti dalla disciplina del settore o su richiesta dell’autorità di vigilanza, gestione dei ricorsi).

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all’interno dell’*Allegato 1 “Elenco delle principali procedure/documenti normativi”*. Inoltre, nell’ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all’interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 *Standard* di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra elencate.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

4.2.1 **Tenuta della contabilità, redazione del Bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente:**

L'attività sensibile in esame viene svolta secondo i seguenti *standard* di controllo specifici:

— *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da documentazione normativa che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

Redazione del Bilancio di esercizio

- *Pianificazione delle attività*: Alperia S.p.A. stabilisce un calendario di chiusura che identifica le attività da svolgere, i responsabili e le scadenze prefissate per la redazione e l'approvazione del Bilancio di esercizio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali richieste dalla legge.
- *Rilevazione delle scritture contabili*: Alperia S.p.A. quotidianamente effettua delle registrazioni contabili, in particolare:
 - riconciliazioni delle banche;
 - emissione delle fatture attive;

- registrazione fatture passive.

Periodicamente, inoltre, sono effettuate le registrazioni contabili relative al personale (ratei, ferie, TFR, etc.), rileva/dismette nuovi cespiti e le movimentazioni di magazzino, nonché le verifiche sulla corretta registrazione contabile.

- *Gestione delle attività di chiusura periodica:* Trimestralmente la Società effettua attività di chiusura. Nei primi 10 giorni successivi alla fine del trimestre, Alperia S.p.A. si occupa di effettuare le scritture di rettifica, di rilevazione degli ammortamenti, delle fatture da emettere/da ricevere, etc. Una volta che tutte le scritture sono state terminate, viene bloccata la registrazione in contabilità generale per il periodo in chiusura per 1/2 giorni affinché il controllo di gestione possa estrapolare i dati e riportarli su un file excel per fare le elaborazioni e reportistica trimestrale.
- *Predisposizione del bilancio di esercizio:* Per ogni chiusura di esercizio Alperia S.p.A. predispose la bozza di Bilancio di Neogy secondo i principi contabili nazionali, comprensiva di Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e lettera di attestazione richiesta dall'Organo di Revisione.
- *Approvazione del Bilancio d'esercizio:* La bozza del bilancio d'esercizio viene presentata all'Amministratore Delegato della Società per approvazione. L'Amministratore invia successivamente il bilancio, corredato della certificazione da parte dell'Organo di Revisione, all'Assemblea dei Soci per approvazione.

— *Segregazione dei compiti:* lo *standard* prevede che l'attività sia svolta in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

— *Procure e deleghe:* lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

— *Tracciabilità:* lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.

— *Codice Etico:* lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al paragrafo “*Trasparenza e correttezza dell'informazione e delle registrazioni contabili*”.

4.2.2 Gestione dei rapporti con l'Organo di Revisione

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

– *Regolamentazione:* l'attività sensibile in oggetto viene svolta nel rispetto della legge e dello Statuto della Società. L'attività sensibile è riconducibile alle fasi di seguito indicate:

Gestione dei rapporti con l'Organo di Revisione

- *Assegnazione dell'incarico all'Organo di Revisione:* Il Consiglio di Amministrazione di Neogy con cadenza triennale propone il conferimento diretto per l'affidamento della revisione legale del bilancio d'esercizio all'Organo di Revisione a seguito di puntuale analisi.
- *Svolgimento dell'attività di Revisione e accesso alla contabilità aziendale:* L'Organo di Revisione può accedere liberamente alla contabilità aziendale di Neogy. Esso ha, inoltre, la possibilità di confrontarsi in maniera continuativa e costante con i referenti individuati presso

le diverse Aree competenti per le richieste di informazioni / documenti. Il responsabile dell'Area competente garantisce, nell'ambito della documentazione prodotta dalla propria Area, la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione fornita all'Organo di Revisione. Eventuali richieste avanzate dall'Organo di Revisione, in occasione delle chiusure di bilancio periodiche, relative alla documentazione mancante vengono indirizzate alle Aree / Funzioni competenti che si occupano della loro raccolta. Le richieste, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dall'Organo di Revisione, sono documentate e conservate.

- *Incontri periodici con l'Organo di Revisione:* È previsto che nel corso dell'anno, prima del rilascio della certificazione di bilancio e all'occorrenza, i responsabili delle Aree / Funzioni competenti coinvolte incontrino i componenti dell'Organo di Revisione per la valutazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'attività di revisione.
 - *Predisposizione della relazione di revisione:* A conclusione della procedura di revisione, l'Organo di Revisione predispose la relazione di revisione contenente il giudizio sul bilancio, in linea con quanto previsto dalla normativa.
- *Segregazione dei compiti:* lo *standard* prevede che il processo sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Tracciabilità:* lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Procure e deleghe:* lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- *Codice Etico:* le attività sono svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al capitolo “*Rapporti con la Società di Revisione*”.

4.2.3 Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali (es. Consiglio di Amministrazione)

L'attività sensibile in esame viene svolta secondo i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione:* lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia gestito sulla base di specifici documenti normativi ed organizzativi a presidio delle attività in esame. Tale processo viene svolto in service da Alperia S.p.A., sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti. In particolare tale contratto deve prevedere ruoli, responsabilità e relative tempistiche, riguardanti l'attività in oggetto e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.
- *Tracciabilità:* lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* prevede che l'attività sia svolta in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: il processo prevede che le attività siano svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al capitolo "*Rapporti con i soci*".

4.2.4 Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto (che può riguardare a titolo esemplificativo operazioni di fusione, aumento/diminuzione del capitale sociale, etc.) sia gestito sulla base di specifici documenti normativi ed organizzativi a presidio delle attività in esame. Tale processo viene svolto in service da Alperia S.p.A., sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti. In particolare tale contratto deve prevedere ruoli, responsabilità e relative tempistiche, riguardanti l'attività in oggetto e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* di controllo prevede che il processo in oggetto sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al paragrafo "*Rapporti con i soci*".

4.2.5 Gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli *standard* di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo*

svolgimento di attività regolate dalla legge” individuati al paragrafo 4.2.6 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE C

Reati Transnazionali

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DEI REATI PREVISTE DALLA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146 (C.D. “TRANSNAZIONALI”).....	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	8
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	9
4.1	Standard di controllo generali	9
4.2	Standard di controllo specifici	9
4.2.1	Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	9
4.2.2	Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	9
4.2.3	Gestione delle risorse finanziarie	10
4.2.4	Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze	10

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI PREVISTE DALLA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146 (C.D. “TRANSNAZIONALI”)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”).

In particolare, il “**Reato transnazionale**” è definito (art. 3, Legge 146/2006) come “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”, il quale:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In relazione alle singole fattispecie idonee a far sorgere la responsabilità amministrativa degli Enti di cui alla Legge 146 citata, l'art. 10 individua i seguenti delitti:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.p.r. 43/73)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività

delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.”

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. n. 286/98)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi “in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero”. La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi “compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere “al fine di trarre profitto anche indiretto”.

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- “il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

Il comma 3-ter dell’art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

“1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, quale attività “sensibile” di Neogy:

- 1) **Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di monitoraggio del mercato e di negoziazione e stipula di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi legati alla mobilità sostenibile.
- 2) **Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di realizzazione ed esecuzione di contratti per la prestazione di servizi e l'espletamento delle attività strumentali alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della mobilità sostenibile.
- 3) **Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- 4) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta dell'attività di selezione e di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 “Elenco delle principali procedure/documenti normativi”*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 *Standard di controllo generali*

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 *Standard di controllo specifici*

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

4.2.1 **Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile**

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile*" individuati al paragrafo 4.2.1 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.2 **Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile**

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile*" individuati al paragrafo 4.2.2 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.3 Gestione delle risorse finanziarie

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle risorse finanziarie*" individuati al paragrafo 4.2.11 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.4 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*" individuati al paragrafo 4.2.12 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE D

Reati contro la personalità individuale

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DEI REATI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	7
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	8
4.1	Standard di controllo generali	8
4.2	Standard di controllo specifici	8
4.2.1	Gestione e assunzione del personale.....	8
4.2.2	Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera	8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) del D. Lgs n. 231/2001.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi].”

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.”

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi].”

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, l'attività sensibile di Neogy è quella di:

- 1) **Gestione e assunzione del personale:** si tratta dell'attività di gestione relativa alla selezione e assunzione del personale.
- 2) **Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera:** si tratta delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera (nell'ambito delle attività di installazione e manutenzione degli impianti) con riferimento all'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 “Elenco delle principali procedure/documenti normativi”*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Strutture Organizzative interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsource.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

4.2.1 Gestione e assunzione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "*Gestione e assunzione del personale*" individuati al paragrafo 4.2.9 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.2 Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività. Nell'ambito del processo in oggetto devono essere definiti ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare che la gestione delle attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera sia effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di avviamento al lavoro di minori e nel rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali. Il processo si articola in:

- Scelta della controparte per la stipula del contratto che prevede il ricorso diretto o indiretto a manodopera.
 - Monitoraggio del rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi previdenziali, assicurativi e del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - Emissione e pagamento delle fatture.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* prevede che il processo sia condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* richiede che le attività siano svolte nel rispetto del sistema interno di procure e di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: lo *standard* di controllo prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al capitolo “*Rapporti con i fornitori*” e “*Rapporti con soggetti esterni e collettività*”.

Per quanto riguarda le attività di scelta della controparte e stipula del contratto, si rimanda a quanto descritto nel processo sensibile “*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*” ed ai relativi protocolli specifici di controllo (paragrafo 4.2.12 della “*Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”).

PARTE SPECIALE E

**Reati in materia di tutela della salute e
sicurezza sul luogo di lavoro**

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. N.231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	6
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	7
4.1	Standard di controllo generali	7
4.2	Standard di controllo specifici	7
4.2.1	Pianificazione.....	7
4.2.2	Attuazione e funzionamento	8
4.2.3	Controllo e azioni correttive	11

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. N.231/2001

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008 ha approvato il D. Lgs. n. 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il suddetto decreto è stato parzialmente modificato dal D. Lgs. n. 3 agosto 2009, n. 106.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della società:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D. lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un Modello di organizzazione, gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D. lgs. n. 81/2008, il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, le attività di Neogy S.r.l. “sensibili”, di seguito elencate.

- 1) **Pianificazione:** si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
- 2) **Attuazione e funzionamento:** si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze che si articola nelle seguenti attività:
 - individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
 - attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
 - rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
- 3) **Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di registrazione e monitoraggio degli infortuni, modalità di esecuzione audit periodici.

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 “Elenco delle principali procedure/documenti normativi”*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico di Neogy S.r.l.; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge. E' responsabilità delle singole Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 *Standard di controllo generali*

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 *Standard di controllo specifici*

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

È stata conferita all'Amministratore Delegato della Società la gestione delle problematiche correlate al perseguimento degli obiettivi aziendali in tema di tutela della sicurezza, salute ed igiene sul lavoro. A tal fine, l'Amministratore può essere coadiuvato da idonei delegati a cui sono stati attribuiti incarichi in ambito HSE.

La Società ha adottato un sistema di gestione integrato in tema di qualità, salute e sicurezza e ambiente e, coerentemente, risulta essere certificata ai sensi degli standard ISO 9001, 14001 e 45001.

In particolare, attraverso la certificazione ISO 45001 si conferma che Neogy è in possesso dei requisiti previsti per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e che la Società si avvale di opportuni strumenti per valutarne i correlati rischi e prestazioni.

4.2.1 **Pianificazione**

Per le attività di pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Politica ed Obiettivi (Std 1)*: esistenza di un documento formalizzato di Politica in tema di salute e sicurezza (di seguito Politica) che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
 - sia formalmente approvato dal vertice aziendale;

- contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sotto individuati;
 - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate¹;
 - sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.
- *Piani Annuali e pluriennali (Std 2)*: Esistenza di un Piano di Miglioramento e/o Piano Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti, che:
 - contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
 - sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
 - preveda le responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute e sicurezza.
 - *Normativa aziendale - Prescrizioni legali ed altre (Std 3)*: esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
 - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
 - le modalità di diffusione delle stesse.

4.2.2 Attuazione e funzionamento

In merito all'organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli standard di controllo specifici sono:

- *Norme e documentazione del sistema (Std 4)*: esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare, le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.
- *Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro (Std 5)*: esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del datore di lavoro che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.
- *Organizzazione e Responsabilità – RSPP/ASPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze (Std 6)*: esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione delle figure previste dalla normativa vigente (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Medico Competente e Incaricati alla gestione delle Emergenze) che:
 - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
 - preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
 - prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.

¹ Individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di un'organizzazione.

- *Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili² (Std 7):* ove previsto dalla normativa vigente, esistenza di norme aziendali che:
 - disciplinino le modalità d'individuazione del Committente e, se previsto, del Responsabile dei Lavori;
 - disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
 - prevedano la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

- *Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità (Std 8):* esistenza di una procedura aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda. In particolare tale norma:
 - identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza;
 - identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - identifica modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
 - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
 - prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
 - prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
 - prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
 - prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

- *Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (Std 9):* esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
 - il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
 - l'individuazione delle misure preventive e protettive di tipo tecnico, organizzativo e procedurale e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

- *Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni (Std 10):* esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore di lavoro. In particolare tale norma:
 - definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute;
 - definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;

- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo.
- *Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI) (Std 11)*: esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare tale norma:
 - definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
 - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI.
- *Gestione delle emergenze (Std 12)*: esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale norma prevede:
 - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
 - indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- *Gestione del rischio incendio (Std 13)*: esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma contiene:
 - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
 - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.
- *Riunioni periodiche (Std 14)*: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti, la regolare tenuta di tali riunioni per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.
- *Informazione e Formazione (Std 15)*: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali norme devono, tra l'altro, contenere:
 - la previsione di attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose, procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza e, laddove applicabile, le istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
 - la definizione della periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore, nel rispetto della normativa vigente;
 - la previsione di attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza;
 - un "Piano di Formazione" su base annuale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.

- *Rapporti con fornitori e contrattisti (Std 16)*: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di:
 - qualifica dei fornitori e contrattisti sulla base degli esiti della verifica di idoneità tecnico professionale;
 - elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera e l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
 - inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto nelle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto;
 - monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

- *Gestione degli asset (Std 17)*: esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza.

4.2.3 Controllo e azioni correttive

Per le attività di controllo e azioni correttive sono stabiliti i seguenti *standard* di controllo:

- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni (Std 18)*: esistenza di una norma aziendale che indichi:
 - ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
 - modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

- *Audit (Std 19)*: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale norma definisce:
 - la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato);
 - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
 - le modalità di registrazione degli audit;
 - le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
 - le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
 - le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al vertice aziendale.

PARTE SPECIALE F

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 24-bis DEL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	7
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	7
	4.1 Standard di controllo generali	8
	4.2 Standard di controllo specifici.....	8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l., la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 24-bis DEL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall' art. 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) del D. Lgs. n. 231/2001.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto, le attività “sensibili” di seguito elencate.

- 1) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione**
- 2) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio**
- 3) Gestione e protezione della postazione di lavoro**
- 4) Gestione degli accessi da e verso l'esterno**
- 5) Gestione e protezione delle reti**
- 6) Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).**

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato I “Elenco delle principali procedure/documenti normativi”*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie Società Controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

Pertanto, la Società adotta il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato da Alperia S.p.A., cui è affidata, mediante contratto di servizio, la gestione delle sopra citate attività sensibili. Tale sistema per la prevenzione dei reati si articola in:

- *Politiche di sicurezza*: è formalizzata una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:
 - le modalità di comunicazione anche a terzi;
 - le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.
- *Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni*: esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.
- *Amministratori di sistema*: esistenza di uno strumento normativo che preveda:
 - a) La valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi e alle attività eseguite dagli amministratori di sistema, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
 - b) Specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
 - c) La destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

- *Classificazione e controllo dei beni*: esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).
- *Controllo degli accessi*: è prevista l'adozione e attuazione di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo deve prevedere:
 - a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
 - b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
 - c) una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
 - d) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
 - e) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
 - f) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
 - g) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
 - h) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
 - i) per le applicazioni principali, l'adozione di specifici strumenti informatici centralizzati per l'implementazione dei presidi di autenticazione e autorizzazione in ottica trasversale alle differenti tecnologie adottate.
- *Crittografia e mascheramento*: esistenza di uno strumento normativo che preveda l'implementazione e lo sviluppo sull'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche. Per le applicazioni principali e adottando un approccio progressivo risk-based, i dati personali sono opportunamente protetti tramite sistemi di mascheramento dei dati a più alta criticità.
- *Sicurezza fisica e ambientale*: esistenza di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.
- *Gestione delle comunicazioni e dell'operatività*: esistenza di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo assicura, ove tecnicamente possibile:
 - a) Il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
 - b) La protezione da software pericoloso;
 - c) Il backup di informazioni e software;
 - d) La protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
 - e) La ridondanza delle connettività più critiche (es. per le sedi principali);

- f) Gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
 - g) Una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
 - h) Il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi.
- *Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi*: esistenza di uno strumento normativo che definisca:
 - a) L'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti e la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.
 - b) La gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
 - c) La confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
 - d) La sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.
 - *Data Protection & Security*: esistenza di strumenti normativi che:
 - a) assicurano la compliance normativa in ambito di privacy & security;
 - b) gestiscono le attività di formazione e certificazione in ambito security.
 - *Accesso da remoto*: esistenza di una VPN a doppia autenticazione, messa a disposizione da Alperia S.p.A., come presidio per gli accessi da remoto al fine di avere un controllo completo su tutte le tipologie di utenze che intervengono sui dati (anche in scenari di smart working).
 - *Gestione della privacy by design e della security by design*: le attività di gestione delle problematiche di GDPR mediante privacy by design e by default e di sicurezza mediante security by design e by default sono in carico alle Funzioni Competenti Alperia S.p.A.. Nello specifico, è prevista la compilazione per ogni progetto di un modulo che raccoglie tutte le informazioni necessarie in tema di privacy e information security.
 - *Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni*: esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
 - *Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica*: esistenza di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:
 - a) Strumenti organizzativi e tecnologici per il monitoraggio dei sistemi informatici;
 - b) Strumenti organizzativi e tecnologici per l'identificazione degli eventi di sicurezza informatica (es. event management/Security Operation Center);
 - c) Appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
 - d) L'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;
 - e) La gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;

- f) L'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive.
- *Business Continuity*: esistenza di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative nell'ambito della Business Continuity.
 - *Audit*: esistenza di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

PARTE SPECIALE G

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio**

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	6
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	8
4.1	Standard di controllo generali	8
4.2	Standard di controllo specifici	8
4.2.1	Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	8
4.2.2	Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	8
4.2.3	Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici.....	9
4.2.4	Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (e dei relativi adempimenti fiscali).....	9
4.2.5	Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.....	9
4.2.6	Gestione delle risorse finanziarie	9
4.2.7	Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze	9

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25-octies del Decreto (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*).

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,

trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le seguenti attività sensibili:

- 1) **Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di monitoraggio del mercato e di negoziazione e stipula di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi legati alla mobilità sostenibile.
- 2) **Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di realizzazione ed esecuzione di contratti per la prestazione di servizi e l'espletamento delle attività strumentali alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della mobilità sostenibile.
- 3) **Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici:** si tratta delle attività relative alla gestione delle attività finalizzate alla richiesta di erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici per specifiche tematiche (es. investimenti, formazione, ricerca) e alla loro successiva rendicontazione.
- 4) **Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (e dei relativi adempimenti fiscali):** si tratta delle attività relative a: i) monitoraggio della normativa fiscale e al calcolo delle imposte (dirette e indirette) quali ad es. IVA, IRPEF, IRES, ecc.; ii) gestione dei rapporti con Enti dell'Amministrazione Finanziaria nell'ambito della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (es. Dichiarazione IVA, Modello UNICO, Modello 770, ecc.); iii) monitoraggio e gestione dei rapporti con altre società appartenenti ai gruppi delle Società Controllanti per l'erogazione da parte di queste di servizi centralizzati (es. amministrazione, fiscale, acquisti, personale, servizi di assistenza commerciale, etc.); iv) gestione dei crediti di imposta (es. tramite cessione dei crediti IVA) e delle agevolazioni fiscali.
- 5) **Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi:** si tratta dell'attività di gestione relativa alla gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.
- 6) **Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- 7) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta dell'attività di selezione e di gestione in generale del processo di procurement relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato I "Elenco delle principali procedure/documenti normativi"*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* generali di controllo, relativi a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo specifici applicati alle singole attività sensibili individuate.

4.1 *Standard di controllo generali*

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 *Standard di controllo specifici*

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

4.2.1 Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile*" individuati al paragrafo 4.2.1 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.2 Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile*" individuati al paragrafo 4.2.2 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.3 Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici*" individuati al paragrafo 4.2.3 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.4 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (e dei relativi adempimenti fiscali)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (e dei relativi adempimenti fiscali)*" individuati al paragrafo 4.2.7 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.5 Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi*" individuati al paragrafo 4.2.8 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.6 Gestione delle risorse finanziarie

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle risorse finanziarie*" individuati al paragrafo 4.2.11 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.7 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*" individuati al paragrafo 4.2.12 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE H

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	5
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	6
4.1	Standard di controllo generali	6
4.2	Standard di controllo specifici	6
4.2.1	Gestione e assunzione del personale.....	6
4.2.2	Gestione delle risorse finanziarie.....	6
4.2.3	Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze.....	6

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico*) introdotto nel D. lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

I delitti che la norma richiama sono i “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché i delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”.

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto:

- l'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive;
- l'art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente previsti dallo stesso Decreto.

Con riferimento ai delitti sopra menzionati, l'analisi ha evidenziato quali attività sensibili riscontrabili presso la Società:

- 1) **Gestione e assunzione del personale:** si tratta dell'attività di gestione relativa alla selezione e assunzione del personale.
- 2) **Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- 3) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta dell'attività di ricerca, selezione qualifica dei fornitori, di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni, lavorazioni e servizi (incluse le consulenze e le prestazioni professionali).

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 “Elenco delle principali procedure/documenti normativi”*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* generali di controllo, relativi a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo specifici applicati alle singole attività sensibili individuate.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

4.2.1 Gestione e assunzione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "*Gestione e assunzione del personale*" individuati al paragrafo 4.2.9 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.2 Gestione delle risorse finanziarie

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle risorse finanziarie*" individuati al paragrafo 4.2.11 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.3 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*" individuati al paragrafo 4.2.12 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE I
Delitti di criminalità organizzata

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	8
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	9
4.1	Standard di controllo generali	9
4.2	Standard di controllo specifici	9
4.2.1	Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	9
4.2.2	Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	9
4.2.3	Gestione e assunzione del personale	10
4.2.4	Gestione delle risorse finanziarie	10
4.2.5	Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze	10

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel D.Lgs. 231/01 il nuovo art.24-ter. L'articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.)

“Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di

istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”

Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)

“La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.”

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.”

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art. 24-ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art. 407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-ter del D. lgs. n. 231/2001:

- 1) **Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di monitoraggio del mercato e di negoziazione e stipula di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi legati alla mobilità sostenibile.
- 2) **Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di realizzazione ed esecuzione di contratti per la prestazione di servizi e l'espletamento delle attività strumentali alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della mobilità sostenibile.
- 3) **Gestione e assunzione del personale:** si tratta dell'attività di gestione relativa alla selezione e assunzione del personale.
- 4) **Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- 5) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta dell'attività di selezione e di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 “Elenco delle principali procedure/documenti normativi”*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra individuate.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

4.2.1 Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile “*Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile*” individuati al paragrafo 4.2.1 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.2 Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile “*Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile*” individuati al paragrafo 4.2.2 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.3 Gestione e assunzione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "*Gestione e assunzione del personale*" individuati al paragrafo 4.2.9 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.4 Gestione delle risorse finanziarie

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle risorse finanziarie*" individuati al paragrafo 4.2.11 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.5 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*" individuati al paragrafo 4.2.12 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE L

**Reati di contraffazione, falsità in segni o strumenti di riconoscimento, Delitti contro
l'industria e commercio e Delitti in violazione del diritto d'autore**

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	11
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	12
4.1	Standard di controllo generali	12
4.2	Standard di controllo specifici	12
4.2.1	Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze.....	12
4.2.2	Gestione dei contratti di acquisto che includono beni o servizi coperti da diritti di terzi 12	
4.2.3	Gestione dei software aziendali	12

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Reati di contraffazione e falsità in segni o strumenti di riconoscimento

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

all'articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.”

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.”

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.”

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.”

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.”

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.”

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffatta o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

“La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

Delitti in violazione del diritto d'autore

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, ovvero su opere altrui (art. 171, comma I, lett. a-bis), e comma 3, L. 633/1941)

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (212) (217)
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- [e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).”

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941)

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.”

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941)

“2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.”

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno (art. 171-ter, L. 633/1941)

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. 633/1941)

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.”

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-ter del D. lgs. n. 231/2001:

- 1) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta dell'attività di selezione e di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 2) **Gestione dei contratti di acquisto che includono beni o servizi coperti da diritti di terzi:** si tratta dell'attività di gestione degli approvvigionamenti di beni di cui almeno una componente risulta coperta da diritti di terzi.
- 3) **Gestione dei software aziendali:** si tratta dell'attività relativa alle modalità attraverso cui la Società acquisisce e gestisce le licenze software necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali.

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 “Elenco delle principali procedure/documenti normativi”*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra individuate.

4.2.1 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile “*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*” individuati al paragrafo 4.2.12 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.2 Gestione dei contratti di acquisto che includono beni o servizi coperti da diritti di terzi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile “*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*” individuati al paragrafo 4.2.12 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.3 Gestione dei software aziendali

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia gestito sulla base di specifici documenti normativi ed organizzativi che disciplinino l'attività sensibile in oggetto garantendo il rispetto della normativa in materia di utilizzo di software coperti da diritto d'autore (e.g. contratto con Siemens avente ad oggetto la licenza del software di gestione dei charger).

Nello specifico, l'attività di gestione dei software aziendali è articolata nelle seguenti fasi:

- Rilevazione esigenza ed acquisto del software.
- Installazione del software.
- Gestione dei software installati.
- Rilevazione e pagamento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzo dei software.

Per quanto riguarda il processo di acquisto dei software, e di pagamento dei corrispettivi, si rimanda a quanto descritto nei processi sensibili "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*" e "*Gestione delle risorse finanziarie*" ed ai relativi protocolli specifici di controllo (paragrafi 4.2.12 e 4.2.11 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione").

- *Gestione delle installazioni*: lo *standard* prevede che nessun utente della Società sia abilitato ad installare applicativi o software e che solo l'Amministratore di Sistema o altro personale appositamente identificato e dedicato a tale scopo possa installare applicativi o software per i quali sia stata acquistata apposita licenza d'uso dal titolare della stessa.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al capitolo "*Rapporti con il personale- Utilizzo delle risorse aziendali*".

PARTE SPECIALE M

**Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità
Giudiziaria**

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	5
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	6
	4.1 Standard di controllo generali	6
	4.2 Standard di controllo specifici.....	6
	4.2.1 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.....	6

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art. 4, l'art. 25-decies - come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs 7 luglio 2001, n. 121.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato previsto all'art. 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del D. lgs. n. 231/2001:

1) Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali: si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni

Le principali procedure attinenti al suddetto processo sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 “Elenco delle principali procedure/documenti normativi”*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra individuate.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

4.2.1 Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali

L'attività sensibile in esame rientra nel più ampio processo di gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, ne consegue, pertanto, che viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile “*Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali*” di cui al paragrafo 4.2.10 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE N

Reati ambientali

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001 4	
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	11
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	13
4.1	Principi generali di comportamento	13
4.2	Standard di controllo generali	13
4.3	Standard di controllo specifici	14
4.3.1	Pianificazione.....	14
4.3.2	Attuazione	15
4.3.3	Controllo e azioni correttive	20
4.3.4	Riesame.....	22

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Il D. Lgs. n. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l’art. 25-undecies nel D. Lgs. n. 231/01, estendendo la responsabilità dell’ente ai reati ambientali.

Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” che, con l’art.1 c.8, modifica l’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l’ambiente.

Di seguito si riporta una descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della Società.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi oppure per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”

Scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 codice ambientale)

[...] 2. Quando le condotte descritte al comma 1 [*ndr* chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 [*ndr* divieto di scarichi sul suolo] e 104 [*ndr* divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo] è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 4, 5 e 6, primo periodo codice ambientale)

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. [...].”

Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 codice ambientale)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto

approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo codice ambientale)

“Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 codice ambientale)

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5 codice ambientale)

“Nei casi previsti dal comma 2 [ndr chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del codice ambientale, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Art. 1, commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, oppure senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.”

Art. 2, commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni;

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, oppure senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre

1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3-bis, comma 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

Art. 6 comma 4 L. 7 febbraio 1992, n. 150

“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 [*ndr* detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica] è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.”

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549)

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.”

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.”

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 1, le attività “sensibili” di Neogy S.r.l., di seguito elencate:

- 1) **Pianificazione:** si tratta delle attività volte a individuare e valutare gli aspetti ambientali, identificare le prescrizioni normative e autorizzative applicabili, fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
- 2) **Attuazione:** si tratta delle attività volte a definire la struttura organizzativa e le relative responsabilità, modalità di formazione, modalità di comunicazione interna e nei confronti degli Enti di controllo, modalità di gestione del sistema documentale, modalità di controllo operativo, di gestione delle emergenze, di selezione e monitoraggio dei fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale. In particolare, con riferimento al controllo operativo, le attività sensibili individuate sono:
 - generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
 - gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi;
 - acquisizione/dismissione di siti/aree potenzialmente contaminate;
 - realizzazione di nuove opere/manutenzioni straordinarie in prossimità di aree naturali.
- 3) **Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili, di misura e monitoraggio delle caratteristiche ambientali delle attività svolte, di controllo delle registrazioni, di monitoraggio di eventuali non conformità, di conduzione di audit periodici.
- 4) **Riesame:** si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione ambientale è adeguato alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 “Elenco delle principali procedure/documenti normativi”*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico di Neogy S.r.l.; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge. E' responsabilità delle singole Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 *Principi generali di comportamento*

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale definiti “a rischio-reato” devono sempre svolgere la loro attività nel rispetto degli obblighi normativi, della Politica Ambientale adottata dalla Società anche ai sensi della norma ISO 14001 ed in generale delle procedure aziendali nonché rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito elencate:

- rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia ambientale, nonché le prescrizioni nelle specifiche procedure in quanto applicabili ai fini della prevenzione dei reati previsti dalla presente Parte Speciale;
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni per la tutela dell’ambiente verificando in maniera appropriata il livello di rischio connesso alle attività svolte e la loro efficienza ambientale;
- prevenire i rischi di inquinamento mediante misure adeguate, valutando preventivamente gli effetti ambientali derivanti da modifiche o cambiamenti organizzativi, impiantistici e gestionali;
- promuovere la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutto il personale e dei collaboratori verso il rispetto della normativa ambientale e la prevenzione dell’inquinamento;
- assicurare che tutto il personale coinvolto nell’esecuzione di attività sensibili, come individuate ai sensi della presente Parte Speciale, abbia ricevuto formazione e addestramento adeguati;
- effettuare controlli appropriati al fine di valutare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri strumenti finalizzati alla prevenzione di condotte illecite ambientali ai sensi della presente Parte Speciale.

La Società assicura le risorse necessarie per la definizione, l’attuazione e il mantenimento delle misure di prevenzione e controllo previste, individuando i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

4.2 *Standard di controllo generali*

Gli *standard* generali di controllo relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.3 Standard di controllo specifici

Gli standard di controllo specifici, definiti per le attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

È stata conferita all'Amministratore Delegato della Società, la gestione delle problematiche correlate al perseguimento degli obiettivi aziendali in tema di tutela ambientale. A tal fine, l'Amministratore può essere coadiuvato da idonei delegati a cui sono stati attribuiti incarichi in ambito HSE.

La Società ha adottato un sistema di gestione integrato in tema di qualità, salute e sicurezza e ambiente e, coerentemente, risulta essere certificata ai sensi degli standard ISO 9001, 14001 e 45001.

In particolare, attraverso la certificazione ISO 14001 si conferma che Neogy ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e si pone l'obiettivo di garantirne il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

4.3.1 Pianificazione

Per le attività di pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Politica (Std 1)*: esistenza di una Politica Ambientale formalizzata che definisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
 - sia appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle attività;
 - contenga l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale applicabili, al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento;
 - sia attuata e mantenuta attiva;
 - sia adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione;
 - sia resa disponibile al pubblico;
 - sia formalmente approvata.

- *Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali (Std 2)*: esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi per:
 - l'identificazione degli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza;
 - la valutazione della significatività degli aspetti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
 - la tracciabilità e l'aggiornamento del processo di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali.

La metodologia di valutazione della significatività degli aspetti ambientali definisce il criterio normativo come elemento sufficiente a considerare significativi gli aspetti ambientali oggetto di disposizioni normative. E' pertanto assicurato che gli aspetti ambientali rilevanti ai sensi del D. lgs. 231/01 siano considerati significativi nell'ambito del Sistema di Gestione.

- *Prescrizioni normative e autorizzative (Std 3)*: esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:
 - l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
 - l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
 - l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
 - la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
 - l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi.

- *Obiettivi e traguardi (Std 4)*: esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. In particolare gli obiettivi e i traguardi sono:
 - misurabili (ove possibile);
 - coerenti con la Politica ambientale e stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali di processi e attività e le prescrizioni legali applicabili, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi;
 - attuati e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento (finanziari, umani);
 - adeguatamente comunicati all'interno dell'organizzazione.Sono stabilite inoltre modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e sono previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente.

4.3.2 Attuazione

Per le attività volte a definire la struttura organizzativa e le relative responsabilità, modalità di formazione, modalità di comunicazione interna e nei confronti degli Enti di controllo, modalità di gestione del sistema documentale, modalità di controllo operativo, di gestione delle emergenze, di selezione e monitoraggio dei fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Sistema di deleghe (Std 5)*: esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
 - effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato¹;
 - idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato²;

¹ Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di ambiente e di una norma aziendale che garantisca la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe, che indichi chiaramente la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di ambiente e preveda tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati.

² Esistenza di una norma aziendale che definisca procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico di aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali.

- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza³;
 - certezza, specificità e consapevolezza⁴.
- *Ruoli e Responsabilità (Std 6)*: esistenza di una normativa aziendale per la definizione di ruoli e responsabilità per l'applicazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale e per la gestione delle tematiche ambientali.
L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:
- è documentata in modo formalizzato;
 - è comunicata all'interno dell'organizzazione;
 - è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
 - tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
 - tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.
- *Competenze e Formazione (Std 7)*: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione in materia ambientale definendo ruoli, responsabilità e modalità operative. Tale norma prevede:
- l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi;
 - l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
 - l'identificazione delle necessità formative;
 - la predisposizione di un "Piano di Formazione" che includa tra gli argomenti, almeno i seguenti:
 - importanza della conformità alla Politica Ambientale, alle procedure e ai requisiti del Sistema di Gestione ambientale;
 - aspetti ambientali significativi e relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati all'attività lavorativa svolta;
 - ruoli e responsabilità;
 - conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate,
 - adempimenti normativi e contenuti delle procedure specifiche volte a garantire il rispetto degli adempimenti applicabili.
 - la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.
- *Comunicazione (Std 8)*: definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione della comunicazione interna ed esterna (inclusa la comunicazione e la reportistica nei confronti degli Enti di controllo).
In riferimento alla comunicazione interna, esistenza di normative aziendali per assicurare la comunicazione tra i differenti livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione.
In riferimento alla comunicazione esterna, esistenza di normative aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità per la ricezione delle richieste provenienti dalle parti interessate esterne (ivi inclusi gli enti di controllo), la documentazione di tali richieste nonché la tracciabilità delle risposte fornite da parte dell'organizzazione.

³ Esistenza di un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato e di un'attività di vigilanza formalizzata

⁴ Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia ambientale in cui sia chiaramente identificato l'ambito di operatività e di norme aziendali che prevedano la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati.

- *Documentazione (Std 9)*: esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione rilevante in materia ambientale.

In particolare, tali normative riportano le modalità di gestione e conservazione/archiviazione della documentazione stessa e in particolare:

- definizione dei documenti rilevanti in materia ambientale;
- definizione delle responsabilità per l'approvazione, il riesame e l'eventuale aggiornamento di tali documenti;
- definizione delle modalità attuate per la corretta distribuzione dei documenti e per il corretto utilizzo degli stessi;
- definizione delle modalità di identificazione dei documenti obsoleti e delle modalità adottate per evitare che documenti scaduti o non validi siano involontariamente utilizzati.

In particolare la normativa regola le modalità di gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie.

Controllo operativo: esistenza di norme aziendali per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi associati all'attività della Società, con particolare riguardo alle attività che potrebbero comportare la commissione dei reati ambientali previsti nel D. lgs. 231/01.

- *Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero (Std 10a)*: esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
- rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
 - dei requisiti per il deposito temporaneo;
 - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
- gestione dello stoccaggio/deposito preliminare dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- spedizione transfrontaliera dei rifiuti ai sensi del Regolamento (CE) n.1013/2006;
- il trasporto in conto proprio di rifiuti nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, qualora effettuato;
- predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- verifica del ricevimento della quarta copia entro i tempi previsti dalla normativa e azioni da attuare in caso di mancato ricevimento;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

La normativa aziendale prevede inoltre il divieto di trasportare in conto proprio i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

- *Gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi (Std 10b)*: esistenza di una normativa aziendale che disciplini la gestione degli impianti e delle attività che generano acque reflue al fine di garantire che lo scarico delle acque avvenga in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi applicabili. In particolare la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
 - identificazione dei punti di scarico delle acque reflue, con particolare riguardo alle acque reflue industriali, attivi nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione;
 - identificazione tempestiva della necessità di attivare nuovi punti di scarico delle acque reflue/modificare i punti di scarico esistenti affinché sia predisposta la richiesta/modifica di autorizzazione eventualmente necessaria;
 - richiesta, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue, con particolare riguardo a:
 - verifica dei tempi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni;
 - verifica delle scadenze delle autorizzazioni;
 - predisposizione della documentazione necessaria per l'iter autorizzativo;
 - comunicazione interna alle funzioni interessate dell'andamento dell'iter autorizzativo e dell'ottenimento delle autorizzazioni;
 - attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio della qualità delle acque industriali scaricate (sostanze pericolose) e verifica periodica del rispetto delle prescrizioni stesse;
 - conduzione del monitoraggio delle acque reflue scaricate (sostanze pericolose) in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
 - verifica dei risultati del monitoraggio delle acque reflue scaricate (sostanze pericolose), confronto con i limiti applicabili, archiviazione della documentazione e comunicazione interna dei risultati;
 - conduzione e manutenzione degli impianti/attività che generano/trattano acque reflue al fine di evitare malfunzionamenti/guasti/errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico;
 - attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
 - taratura e manutenzione degli strumenti di misura;
 - tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione degli scarichi idrici.

E' vietato effettuare scarichi di acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti dalla normativa e dagli atti autorizzativi.

- *Acquisizione/dismissione di siti/aree potenzialmente contaminate (Std 10c)*: esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione, in fase di acquisizione/dismissione di siti/aree, della presenza di potenziali contaminazioni del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali dovute ad attività pregresse.
- *Realizzazione di nuove opere/manutenzioni straordinarie in prossimità di aree naturali (Std 10d)*: in caso di realizzazione di nuove opere in prossimità di aree naturali, al fine di garantire la

tutela delle specie vegetali e animali selvatiche protette eventualmente presenti e degli habitat protetti, definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione delle aree e delle tipologie di attività che potrebbero potenzialmente compromettere habitat e/o specie protette, e verifica del possesso e della validità di autorizzazioni/comunicazioni previste per lo svolgimento delle attività stesse;
- gestione (diretta o in appalto) delle attività di cui sopra nel rispetto degli adempimenti e in conformità alle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi e dalla normativa vigente per lo svolgimento di tali attività;
- verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere/manutenzioni straordinarie.

▪ *Gestione delle emergenze ambientali (Std 11):* in caso di emergenze ambientali, definizione di:

- modalità di individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
- ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali;
- ruoli, responsabilità e modalità di prevenzione/mitigazione degli impatti ambientali negativi associati alle situazioni di emergenza;
- modalità e tempistica/frequenza delle attività di revisione e riesame delle norme aziendali di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
- programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente;
- modalità e tempistica/frequenza di svolgimento dei esercizi riguardo agli incidenti ambientali.

▪ *Selezione dei fornitori - Recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti (Std 12a):* esistenza di una normativa aziendale che disciplini la selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti al fine della verifica dell'esistenza e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di gestione dei rifiuti e che disciplini l'affidamento dei contratti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- qualifica iniziale e riqualifica periodica di recuperatori / smaltitori / intermediari / trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso:
 - acquisizione della copia integrale di iscrizioni / comunicazioni / autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di copia di e eventuali certificati di conformità dei Sistemi di Gestione alle norme internazionali;
 - verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta;
 - eventuale definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori qualificati;
 - tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni / comunicazioni / autorizzazioni;
 - definizione di modalità operative per garantire che i contratti siano legati alla durata delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni e non vengano rinnovati se non previa acquisizione delle nuove iscrizioni / comunicazioni / autorizzazioni;
- definizione di clausole contrattuali che prevedano che l'intermediario fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni / autorizzazioni relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti;

- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori / smaltitori / intermediari / trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.
- *Selezione dei fornitori – Terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale (Std 12b):* esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
 - identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale;
 - qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali;
 - definizione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal D. lgs. 231/01) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale;
 - definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società;
 - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale.
- *Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale (Std 13):* esistenza di norme aziendali per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tali norme definiscono ruoli, responsabilità e modalità per:
 - monitoraggio sull'operatività dei fornitori attraverso sopralluoghi/visite ispettive durante le attività e eventualmente anche presso le loro sedi;
 - segnalazione di eventuali scostamenti/potenziati scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione;
 - definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziati scostamenti individuati;
 - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

4.3.3 Controllo e azioni correttive

Per le attività volte a implementare modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili, di misura e monitoraggio delle caratteristiche ambientali delle attività svolte, di controllo delle registrazioni, di monitoraggio di eventuali non conformità, di conduzione di Audit periodici sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Sorveglianza e misurazione (Std 14):* esistenza di una norma aziendale che definisca:
 - ruoli, responsabilità e modalità per le attività di sorveglianza e misurazione delle caratteristiche ambientali delle proprie operazioni;

- modalità di registrazione e archiviazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l'andamento delle prestazioni e della conformità ai requisiti normativi nonché agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell'organizzazione.
- *Valutazione del rispetto delle prescrizioni (Std 15):* esistenza di norme aziendali per la definizione di ruoli, responsabilità e modalità relative alla verifica periodica del rispetto delle prescrizioni applicabili in materia ambientale. In particolare, tale norma prevede:
 - definizione di ruoli/responsabilità a cui compete la valutazione del rispetto delle prescrizioni;
 - definizione di modalità e frequenza della stessa;
 - definizione di ruoli/responsabilità e modalità di conservazione delle registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.
- *Incidenti e non conformità (Std 16):* esistenza di una norma aziendale che definisca le modalità di rilevazione delle non conformità (NC) ambientali reali o potenziali, e di individuazione, registrazione e attuazione delle azioni correttive (AC) e preventive (AP). In particolare, la norma definisce i requisiti per:
 - identificare e correggere le NC e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
 - esaminare le NC, determinarne le cause e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
 - valutare la necessità di azioni tese a prevenire le NC ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
 - identificare ruoli e responsabilità a cui competono l'attuazione delle azioni e la verifica dell'adeguatezza delle stesse;
 - registrare i risultati delle AC e delle AP intraprese, e riesaminarne l'efficacia.
- *Controllo registrazioni (Std 17):* esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità per il controllo delle registrazioni predisposte in materia ambientale (identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità, conservazione e eliminazione delle registrazioni). In particolare tale norma prevede:
 - identificazione delle tipologie di registrazioni che devono essere conservate;
 - definizione delle responsabilità per la raccolta e la conservazione delle registrazioni effettuate;
 - definizione delle modalità e delle tempistiche per la raccolta e la conservazione delle stesse;
 - modalità per garantire la leggibilità, identificabilità e rintracciabilità delle registrazioni.
- *Audit interni (Std 18):* esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di verifica periodica del rispetto delle procedure definite (Audit) in materia ambientale. In particolare, tale norma definisce:
 - la periodicità degli audit e le tempistiche per la programmazione delle attività;
 - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
 - le modalità di registrazione degli audit;
 - le modalità di individuazione e di applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalla normativa e dalle prescrizioni applicabili;
 - le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit.

4.3.4 Riesame

Per le attività di riesame periodico al fine di valutare se il sistema di gestione ambientale è adeguato alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda è stabilito il seguente standard di controllo:

- *Riesame (Std 19)*: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame in relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'azienda.
In particolare, tale norma deve prevedere lo svolgimento delle seguenti attività e la tracciabilità/documentazione del loro svolgimento:
 - la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'azienda sottoscrive;
 - il grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi, e l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - l'analisi dei risultati degli Audit;
 - l'analisi dei risultati del monitoraggio delle performance ambientali;
 - lo stato delle azioni correttive e preventive, oltre che lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
 - l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo (tenendo conto l'impegno al miglioramento continuo).

PARTE SPECIALE O

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	5
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	6
4.1	Standard di controllo generali	6
4.2	Standard di controllo specifici	6
4.2.1	Gestione e assunzione del personale.....	6
4.2.2	Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera	6

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art. 25-duodecies (*Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*).

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

“(…)12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.”

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

L'art. 603-bis del codice penale introduce il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo, al comma 1: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*”

Inoltre, il comma 3 dell'art. 603-bis (richiamato dall'articolo 22, comma 12-bis del D. Lgs. 16 luglio 2012, tra le ipotesi aggravanti che comportano anche una responsabilità amministrativa dell'ente in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare) prevede che:

“*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati, di cui all'articolo 25-duodecies, le seguenti attività sensibili:

- 1) **Gestione e assunzione del personale:** si tratta dell'attività di gestione relativa alla selezione e assunzione del personale.
- 2) **Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera:** si tratta delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera (nell'ambito delle attività di installazione e manutenzione degli impianti) con riferimento all'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 “Elenco delle principali procedure/documenti normativi”*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale E - Reati contro la personalità individuale.

4.2 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

4.2.1 Gestione e assunzione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "*Gestione e assunzione del personale*" individuati al paragrafo 4.2.9 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.2 Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera*" individuati al paragrafo 4.2.2 della "Parte Speciale D - Reati contro la personalità individuale" alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE P

Corruzione tra privati

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	5
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	7
4.1	Standard di controllo generali	7
4.2	Standard di controllo specifici	7
4.2.1	Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	7
4.2.2	Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	7
4.2.3	Gestione e assunzione del personale	8
4.2.4	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.....	8
4.2.5	Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze	8
4.2.6	Gestione delle note spese	8
4.2.7	Gestione delle risorse finanziarie	8
4.2.8	Gestione dei rapporti con l’Organo di Revisione.....	8
4.2.9	Gestione delle polizze assicurative e degli indennizzi.....	8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato di corruzione tra privati, rilevante ai fini della presente parte speciale e richiamato dall'art. 25 *ter* (*Reati Societari*) del D. Lgs. n. 231/2001.

Corruzione tra privati art. 2635 c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Tale caso, previsto dal terzo comma, è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25^{ter} del D.lgs.231/01.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641 la misura della confisca per equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare la seguente attività “sensibile”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato in oggetto richiamato dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001:

- 1) **Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di monitoraggio del mercato e di negoziazione e stipula di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi legati alla mobilità sostenibile.
- 2) **Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di realizzazione ed esecuzione di contratti per la prestazione di servizi e l'espletamento delle attività strumentali alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della mobilità sostenibile.
- 3) **Gestione e assunzione del personale:** si tratta dell'attività di gestione relativa alla selezione e assunzione del personale.
- 4) **Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali:** si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.
- 5) **Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- 6) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta dell'attività di ricerca, selezione qualifica dei fornitori, di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni, lavorazioni e servizi (incluse le consulenze e le prestazioni professionali).
- 7) **Gestione delle note spese:** si tratta delle attività relative alla gestione delle note spese (ad es. pranzi, cene, soggiorni in hotel, etc.) sostenute dal personale della Società per lo svolgimento dell'attività di business.
- 8) **Gestione dei rapporti con l'Organo di Revisione:** si tratta dei rapporti con l'Organo di Revisione, con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti su cui tali soggetti possono esercitare il controllo, sulla base della normativa vigente.

9) Gestione delle polizze assicurative e degli indennizzi: si tratta delle attività di gestione dei rapporti con le compagnie assicurative dalla fase di stipula / rinnovo di polizze assicurative a quella di gestione dei sinistri attivi e passivi e dei relativi indennizzi.

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 "Elenco delle principali procedure/documenti normativi"*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quella sopra elencata, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle Funzioni aziendali segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 *Standard di controllo generali*

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 *Standard di controllo specifici*

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per l'attività sensibile individuata sono quelli di seguito descritti.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

4.2.1 Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile*" individuati al paragrafo 4.2.1 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.2 Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile*" individuati al paragrafo 4.2.2 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.3 Gestione e assunzione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione e assunzione del personale*" individuati al paragrafo 4.2.9 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.4 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

L'attività sensibile in esame rientra nel più ampio processo di gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, ne consegue, pertanto, che viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziari*" di cui al paragrafo 4.2.10 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.5 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*" individuati al paragrafo 4.2.12 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.6 Gestione delle note spese

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle note spese*" individuati al paragrafo 4.2.13 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.7 Gestione delle risorse finanziarie

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle risorse finanziarie*" individuati al paragrafo 4.2.11 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.8 Gestione dei rapporti con l'Organo di Revisione

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione dei rapporti con l'Organo di Revisione*" individuati al paragrafo 4.2.2 della "Parte Speciale B - Reati Societari" alla quale si rimanda.

4.2.9 Gestione delle polizze assicurative e degli indennizzi

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento delle attività.

In particolare, in processo si suddivide nelle seguenti fasi:

- *Stipula delle polizze assicurative*, per la quale è previsto che Alperia S.p.A., d'intesa con le Aree / Funzioni Competenti di Neogy, si avvalga di un broker assicurativo che provvede ad individuare i rischi da mitigare ed eventualmente le polizze da implementare. Tutte le polizze vengono affidate attraverso procedure di gara espletate da Alperia S.p.A., coerentemente con le indicazioni ricevute dalle Funzioni Competenti della stessa.
- *Gestione dei sinistri passivi / attivi causati da terzi*, per la quale deve essere previsto che in caso di sinistri passivi le Aree / Funzioni Competenti di Neogy si interfaccino direttamente con il terzo responsabile che ha provocato il danno, qualora esistente, per la richiesta di indennizzo oppure con la Funzione Competente di Alperia S.p.A. nel caso di danni/guasti diretti agli impianti non derivanti ad azioni di terzi. In caso di sinistri attivi di cui Neogy risulti responsabile di danni verso soggetti terzi, le Aree / Funzioni Competenti di Neogy si interfaccino direttamente con la Funzione Competente di Alperia S.p.A. per l'attivazione delle coperture assicurative ritenute più adeguate. In entrambe i casi i periti nominati dalle compagnie assicurative interfacciano direttamente con la Funzione Competente della Società.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* prevede che il processo sia condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- *Tracciabilità*: lo *standard* di controllo prevede che le principali fasi del processo sensibile in oggetto siano adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso le Funzioni competenti.
- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Neogy S.r.l., con particolare riferimento al capitolo "*Rapporti con i soggetti esterni e la collettività*".

PARTE SPECIALE Q

Reati tributari

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	7
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	10
4.1	Standard di controllo generali	10
4.2	Standard di controllo specifici	10
4.2.1	Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (e dei relativi adempimenti fiscali):	10
4.2.2	Tenuta della contabilità, redazione del Bilancio di esercizio e del consolidato, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente:	11
4.2.3	Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione	11
4.2.4	Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	11
4.2.5	Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile.....	11
4.2.6	Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici.....	11
4.2.7	Gestione delle risorse finanziarie.....	11
4.2.8	Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze.....	12
4.2.9	Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali (es. Consiglio di Amministrazione).....	12
4.2.10	Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale.....	12
4.2.11	Gestione delle note spese	12
4.2.12	Gestione del sistema informatico.....	12

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Neogy S.r.l. la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice Etico di Neogy S.r.l.,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 *quinquiesdecies* (Reati Tributari) del D. Lgs. n. 231/2001 :

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti¹, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

... (omissis) ...

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

... (omissis) ...

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate² oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in

¹ Per quanto attiene ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74) e di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74) il discrimine, secondo la sentenza della Cassazione del 12 novembre 2019 n.10916, si rileva non nella natura, oggettiva o soggettiva, dell'operazione, bensì nella modalità in cui la stessa è documentata, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggior capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando proprio tali documenti. Nei suddetti casi, ai fini della determinazione del reddito tassabile non si ammettono in deduzione i costi e le spese dei beni e/o dei servizi direttamente utilizzati per la commissione della condotta delittuosa. Pertanto si ritengono soggettivamente inesistenti le fatture caratterizzate dalla divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà attinente ad uno dei soggetti che intervengono nell'operazione. Tale ipotesi non si può circoscrivere al solo caso delle cosiddette frodi carosello (dove l'inesistenza soggettiva si riferisce all'emittente del documento) ma ricorre anche in quei casi nei quali vi sia un'interposizione fittizia di una qualsiasi delle parti effettive dell'operazione contrattuale.

² Cfr. nota precedente

diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti³.

... (*omissis*) ...

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

³ Cfr. nota precedente

Inoltre, a seguito dell'aggiornamento introdotto dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 relativo alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, l'art. *quinquiesdecies* del Decreto individua quale ulteriore Reato Presupposto quelli commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, riportati qui di seguito:

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le seguenti attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato in oggetto richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Per una maggior chiarezza le attività sensibili sono suddivise in due macro-categorie, ovvero:

- le attività sensibili “dirette”, ossia le attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione dei reati tributari;
- le attività sensibili “strumentali”, anche definite come le attività sensibili svolte al di fuori del processo fiscale, ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più dei reati tributari 231.

Le attività sensibili “dirette” sono le seguenti:

- 1) **Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (e dei relativi adempimenti fiscali):** si tratta delle attività relative a: i) monitoraggio della normativa fiscale e al calcolo delle imposte (dirette e indirette) quali ad es. IVA, IRPEF, IRES, ecc.; ii) gestione dei rapporti con Enti dell'Amministrazione Finanziaria nell'ambito della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (es. Dichiarazione IVA, Modello UNICO, Modello 770, ecc.); iii) monitoraggio e gestione dei rapporti con altre società appartenenti ai gruppi delle Società Controllanti per l'erogazione da parte di queste di servizi centralizzati (es. amministrazione, fiscale, acquisti, personale, servizi di assistenza commerciale, etc.); iv) gestione dei crediti di imposta (es. tramite cessione dei crediti IVA) e delle agevolazioni fiscali.
- 2) **Tenuta della contabilità, redazione del Bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente:** si tratta di tutte le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del Bilancio di esercizio della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.
- 3) **Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione:** si tratta delle attività di gestione delle visite ispettive (es. INPS, ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Uffici provinciali per l'Ambiente) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

Le attività sensibili “strumentali” sono le seguenti:

- 4) **Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di monitoraggio del mercato e di negoziazione e stipula di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi legati alla mobilità sostenibile.
- 5) **Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile:** si tratta delle attività di realizzazione ed esecuzione di contratti per la prestazione di servizi e l'espletamento delle attività strumentali alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della mobilità sostenibile.
- 6) **Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici:** si tratta delle attività relative alla gestione delle attività finalizzate alla richiesta di erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici per specifiche tematiche (es. investimenti, formazione, ricerca) e alla loro successiva rendicontazione.
- 7) **Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- 8) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta dell'attività di ricerca, selezione qualifica dei fornitori, di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni, lavorazioni e servizi (incluse le consulenze e le prestazioni professionali).
- 9) **Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali:** si tratta delle attività di preparazione e di svolgimento delle riunioni assembleari degli organi sociali (es. Consiglio di Amministrazione), inclusa la predisposizione della documentazione relativa all'oggetto degli stessi per consentire di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione.
- 10) **Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale:** si tratta della gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ripartizioni degli utili e delle riserve, acconti su dividendi, che di natura straordinaria quali acquisizioni, conferimenti, fusioni e scissioni.
- 11) **Gestione delle note spese:** si tratta delle attività relative alla gestione delle note spese (ad es. pranzi, cene, soggiorni in hotel, etc.) sostenute dal personale della Società per lo svolgimento dell'attività di business.
- 12) **Gestione del sistema informatico:** si tratta dell'attività di gestione dei sistemi informatici aziendali (e.g. gestione dei profili utente e del processo di autenticazione; gestione del processo di creazione, trattamento e archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio; gestione e protezione delle postazioni di lavoro; gestione degli accessi da e verso l'esterno; gestione e protezione delle reti; gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione; gestione della sicurezza fisica).

Le principali procedure attinenti ai suddetti processi sono elencate all'interno dell'*Allegato 1 "Elenco delle principali procedure/documenti normativi"*. Inoltre, nell'ambito di tali procedure sono riportati i principali protocolli di controllo previsti per i processi sensibili richiamati all'interno del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle Funzioni aziendali segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

I soggetti coinvolti nelle attività sensibili ai reati tributari indicati dal Decreto sono tenuti ad operare nel rispetto del sistema organizzativo, in conformità e nei limiti dei poteri e delle deleghe interne di ciascuno, nonché in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, leggi e regolamenti. I soggetti coinvolti devono altresì attenersi ai principi e standard di controllo illustrati nei paragrafi che seguono.

4.1 *Standard di controllo generali*

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 *Standard di controllo specifici*

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra individuate.

Risulta opportuno evidenziare che Neogy S.r.l. si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsource.

Per ciascuno dei servizi prestati in outsourcing, la Società individua un proprio Responsabile Interno del Servizio identificato nel responsabile di funzione che beneficia di tali prestazioni (e.g. Business & Product Development, Delivery & Operation, ecc.).

4.2.1 **Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (e dei relativi adempimenti fiscali):**

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “*Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (e dei relativi adempimenti fiscali)*” individuati al paragrafo 4.2.7 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.2 Tenuta della contabilità, redazione del Bilancio di esercizio e del consolidato, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente:

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Tenuta della contabilità, redazione del Bilancio di esercizio e del consolidato, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente*" individuati al paragrafo 4.2.1 della "Parte Speciale B - Reati Societari" alla quale si rimanda.

4.2.3 Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione*" individuati al paragrafo 4.2.5 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.4 Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile*" individuati al paragrafo 4.2.1 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.5 Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Realizzazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi legati alla mobilità sostenibile*" individuati al paragrafo 4.2.2 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.6 Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici*" individuati al paragrafo 4.2.3 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.7 Gestione delle risorse finanziarie

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle risorse finanziarie*" individuati al paragrafo 4.2.11 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.8 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*" individuati al paragrafo 4.2.12 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.9 Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali (es. Consiglio di Amministrazione)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali (es. Consiglio di Amministrazione)*" individuati al paragrafo 4.2.3 della "Parte Speciale B - Reati Societari" alla quale si rimanda.

4.2.10 Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale*" individuati al paragrafo 4.2.4 della "Parte Speciale B - Reati Societari" alla quale si rimanda.

4.2.11 Gestione delle note spese

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle note spese*" individuati al paragrafo 4.2.13 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.12 Gestione del sistema informatico

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo individuati al paragrafo 4.2 della "Parte Speciale F –Reati Informatici" alla quale si rimanda.

ALLEGATO 1

Elenco delle principali procedure / documenti normativi

PARTE SPECIALE A**REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO NE Processi relativi al cliente*
- *PRO NE Customer care*
- *PRO NE Gestione Manutenzione*
- *PRO 204 Emissione Richiesta di Acquisto (RdA)*
- *PRO 205 Emissione Ordine di Acquisto (Oda)*
- *REG 205.1 Regolamento ai sensi dell'art.36*
- *PRO 217 Gestione del rapporto di lavoro*
- *REG 217.1 Spese di rappresentanza e trattamento trasferta dirigenti del Gruppo Alperia*
- *REG 217.03 Regolamento relativo alle trasferte dei dipendenti del Gruppo Alperia*
- *PRO 225 Gestione dei contenziosi e delle transazioni giudiziali e stragiudiziali*
- *PRO 301 Gestione Lavori*
- *PRO 307 Progetti di Sviluppo nuovi prodotti / servizi, Progetti di ricerca e Altre iniziative*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE B**REATI SOCIETARI**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO NE Processi relativi al cliente*
- *PRO NE Customer care*
- *PRO NE Gestione Manutenzione*
- *PRO Whistleblowing*
- *PRO 106 Budget Piano*
- *PRO 107 Report Forecast*
- *PRO 219 Gestione della regolare tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio*
- *PRO 224 Rapporti con la Società di revisione*
- *Codice Etico di Neogy*
- *Statuto*

PARTE SPECIALE C**REATI TRANSNAZIONALI**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO 204 Emissione Richiesta di Acquisto (RdA)*
- *PRO 205 Emissione Ordine di Acquisto (OdA)*
- *REG 205.1 Regolamento ai sensi dell'art.36*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE D**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO 217 Gestione del rapporto di lavoro*
- *PRO 301 Gestione lavori*
- *PRO 404 Non conformità e segnalazioni*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE E**REATI COLPOSI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO 101 Pianificazione e riesame sistemi di gestione integrati*
- *PRO 201 Formazione*
- *MOD 01 Richiesta formazione*
- *MOD 03 Matrice formazione HSE*
- *MOD 04 Verifica dell'efficacia*
- *PRO 205 Emissione Ordine di Acquisto (Oda)*
- *PRO 210 Gestione comunicazione degli incidenti/infortuni, quasi incidenti /quasi infortuni ed emergenze ambientali*
- *PRO 301 Gestione lavori*
- *PRO 403 Audit dei Sistemi di Gestione Integrati*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE F**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO NE Processi relativi al cliente*
- *PRO 220 Gestione delle informazioni e della privacy e data protection*
- *REG 220. 01 Regolamento privacy Alperia*
- *REG 220.02 Policy per l'assegnazione dei dispositivi informatici*
- *INS 220.01 Istruzioni operative per il trattamento sicuro delle informazioni IT*
- *INS 220.02 Istruzioni operative per il trattamento sicuro delle informazioni TT*
- *PRO 404 Non conformità e segnalazioni*
- *INS 404.01 Registrazione incidenti di sicurezza IT e TT*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE G**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,
NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO NE Processi relativi al cliente*
- *PRO 204 Emissione Richiesta di Acquisto (RdA)*
- *PRO 205 Emissione Ordine di Acquisto (Oda)*
- *REG 205.1 Regolamento ai sensi dell'art.36*
- *PRO 206 Gestione contratti post assegnazione*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE H**DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO 204 Emissione Richiesta di Acquisto (RdA)*
- *PRO 205 Emissione Ordine di Acquisto (Oda)*
- *REG 205.1 Regolamento ai sensi dell'art.36*
- *PRO 217 Gestione del rapporto di lavoro*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE I**DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO NE Processi relativi al cliente*
- *PRO 204 Emissione Richiesta di Acquisto (RdA)*
- *PRO 205 Emissione Ordine di Acquisto (Oda)*
- *REG 205.1 Regolamento ai sensi dell'art.36*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE L**REATI DI CONTRAFFAZIONE, FALSITÀ IN SEGNI O STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO,
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E COMMERCIO E
DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO 204 Emissione Richiesta di Acquisto (RdA)*
- *PRO 205 Emissione Ordine di Acquisto (Oda)*
- *REG 205.1 Regolamento ai sensi dell'art.36*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE M**INDUZIONI A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO 225 Gestione dei contenziosi e delle transazioni giudiziali e stragiudiziali*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE N**REATI AMBIENTALI**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *Policy ambiente, sicurezza, salute e qualità*
- *PRO 101 Pianificazione e riesame sistemi di gestione integrati*
- *PRO 103 Valutazione dei rischi ambientali*
- *PRO 201 Formazione*
- *MOD 01 Richiesta formazione*
- *MOD 03 Matrice formazione HSE*
- *MOD 04 Verifica dell'efficacia*
- *PRO 205 Emissione Ordine di Acquisto (Oda)*
- *PRO 207 Gestione rifiuti speciali*
- *INS 207.02 Gestione appalti gestori rifiuti*
- *PRO 403 Audit dei Sistemi di Gestione Integrati*
- *PRO 404 Non conformità e segnalazioni*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE O**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO NE Gestione Manutenzione*
- *PRO 217 Gestione del rapporto di lavoro*
- *PRO 301 Gestione lavori*
- *PRO 404 Non conformità e segnalazioni*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE R**CORRUZIONE TRA PRIVATI**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO NE Processi relativi al cliente*
- *PRO NE Customer care*
- *PRO NE Gestione Manutenzione*
- *PRO 204 Emissione Richiesta di Acquisto (RdA)*
- *PRO 205 Emissione Ordine di Acquisto (Oda)*
- *REG 205.1 Regolamento ai sensi dell'art.36*
- *PRO 217 Gestione del rapporto di lavoro*
- *REG 217.1 Spese di rappresentanza e trattamento trasferta dirigenti del Gruppo Alperia*
- *PRO 403 Audit dei Sistemi di Gestione Integrati*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*

PARTE SPECIALE Q**REATI TRIBUTARI**

I processi sensibili oggetto della presente parte speciale risultano presidiati dai seguenti documenti:

- *PRO NE Processi relativi al cliente*
- *PRO NE Customer care*
- *REG 217.1 Spese di rappresentanza e trattamento trasferta dirigenti del Gruppo Alperia*
- *REG 217.03 Regolamento relativo alle trasferte dei dipendenti del Gruppo Alperia*
- *PRO 219 Gestione della regolare tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio*
- *PRO Whistleblowing*
- *Codice Etico di Neogy*